

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI
MONTESILVANO**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 40 DEL 26 GIUGNO 2015**

OGGETTO: PERIZIA ESTIMATIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DELLA FARMACIA COMUNALE DI MONTESILVANO, PRESA D'ATTO E INVIO AL COMUNE DI MONTESILVANO.

L'anno duemilaquindici, addì 26 del mese di Giugno alle ore 11,30 nella sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, il Commissario straordinario, assume i poteri del Consiglio di amministrazione dell'Ente giusto Decreto Sindacale del Commissario Straordinario n. 24 del 20/05/2014.

E' presente ai sensi dello Statuto aziendale il Direttore dr. Eros Donatelli.

Assiste per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il dr. Bruno Terenzi, all'uopo delegato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria deliberazione n. 25 del 04 Maggio 2015 con oggetto: <<RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTESILVANO N. 29 DEL 26 MARZO 2015>>;

Rammentato che con il punto 5 del dispositivo della rinominata deliberazione consigliere n. 29 / 2015 questa Azienda Speciale è stata impegnata: <<a fornire alla Giunta Comunale apposita perizia estimativa dalla quale desumere gli elementi di maggiore economicità, la durata ottimale della concessione, la quantificazione delle risorse umane e strumentali necessarie per la gestione della farmacia comunale, il valore della concessione, del magazzino, dei beni strumentali, delle migliori modalità di articolazione del canone che il concessionario dovrà versare in favore del Comune, l'entità del contributo all'Azienda Speciale quale indennizzo per la cessione della filiale e ogni altro utile elemento per il conseguimento del migliore risultato per l'ente>>;

Rilevato che con lo stesso punto 5 il Consiglio Comunale di Montesilvano: <<dà mandato alla Giunta Comunale affinché, sulla base di quanto risulterà da detta perizia estimativa, fissi gli elementi essenziali del contratto di concessione, nonché del procedimento di evidenza pubblica e ciò anche con riguardo al trasferimento del personale connesso con il conferimento al privato della gestione della farmacia comunale>>;

Riferito che in esecuzione di quanto stabilito con il punto 3 della succitata deliberazione aziendale n. 25 del 04 Maggio 2015, con determinazione direttoriale n. 58 del 07 Maggio 2015 il dr. Giuseppe Iampieri di Pescara - consulente finanziario e contabile dell'Azienda Speciale - è stato incaricato della elaborazione e redazione della perizia di stima richiesta dal Consiglio Comunale;

Atteso che il suddetto professionista incaricato ha rimesso la perizia di stima del caso, acquisita agli atti dell'Azienda sotto il n. 5040 di oggi;

Ritenuto dover provvedere senz'altro a rimettere al Comune di Montesilvano detta perizia di stima ai fini denunciati dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Montesilvano n. 29 del 26 Marzo 2015;

Visti:

- ✓ lo Statuto dell'azienda Speciale per i Servizi Sociali, i vigenti contratti di servizio ripassati tra il Comune di Montesilvano e questo Ente strumentale il 28 Aprile 2010 e

Giuseppe Iampieri

Dottore Commercialista – Revisore legale

Pescara Via R. Paolucci 3

**RELAZIONE DI PERIZIA DI STIMA
PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE ECONOMICO
DELLA FARMACIA COMUNALE
DI MONTESILVANO**

**AI FINI DEL SUO AFFIDAMENTO IN GESTIONE
MEDIANTE “CONCESSIONE DI SERVIZIO” EX
ART. 30 D.LGS. 163/2003**

Per l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano

INDICE

PREMESSA	2
1. PRECEDENTI IN ATTI.....	3
2. DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ED UTILIZZATA.....	5
3. SCOPO E OGGETTO DELLA PRESENTE PERIZIA DI STIMA	6
4. INFORMAZIONI SUL CONTESTO AMBIENTALE E DI MERCATO.....	7
4.1. RIFERIMENTI NORMATIVI DI SETTORE	7
4.2. INFORMAZIONI SUL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.	8
5. INFORMAZIONI SUL COMPLESSO AZIENDALE OGGETTO DI TRASFERIMENTO	8
5.1. SERVIZI EROGATI.....	9
5.2. ORARI DI APERTURA.	9
5.3. PERSONALE.	9
5.4. BENI STRUMENTALI.....	10
5.5. PROFILI CONTABILI.....	10
5.6. PROFILI ECONOMICO-FINANZIARI.	11
6. METODO DI VALUTAZIONE	13
6.1. LA VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO.	13
6.2. LA VALUTAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE: PECULIARITÀ.....	14
6.3. I METODI DI VALUTAZIONE ASTRATTAMENTE UTILIZZABILI: I METODI PATRIMONIALI.	15
6.4. I METODI DI VALUTAZIONE ASTRATTAMENTE UTILIZZABILI: I METODI MISTI.....	16
6.5. I METODI DI VALUTAZIONE ASTRATTAMENTE UTILIZZABILI: I METODI REDDITUALI.	17
6.6. I METODI DI VALUTAZIONE ASTRATTAMENTE UTILIZZABILI: I METODI FINANZIARI.	18
6.7. IL METODO DI VALUTAZIONE PRESCELTO: IL MOLTIPLICATORE DEI RICAVI PONDERATO CON IL REDDITO NORMALIZZATO.....	18
7. PROCEDURA SEGUITA	22
7.1. RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DETERMINAZIONE DEI RICAVI.....	22
7.2. DETERMINAZIONE DEL MOLTIPLICATORE DEI RICAVI E DEL CONSEGUENTE VALORE ECONOMICO.	23
7.3. DETERMINAZIONE DEL REDDITO MEDIO NORMALIZZATO: DETERMINAZIONE DEL PERSONALE FUNZIONALMENTE NECESSARIO E SUO COSTO.	25
7.4. DETERMINAZIONE DEL REDDITO MEDIO NORMALIZZATO: ALTRE VARIAZIONI E RISULTATO.....	28
7.5. DURATA OTTIMALE DELLA CONCESSIONE.	30
7.6. ATTUALIZZAZIONE DEL REDDITO OPERATIVO NORMALIZZATO.	30
8. DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DELLA FARMACIA COMUNALE.....	33
9. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE.....	33
10. CONTRIBUTO ALL'AZIENDA SPECIALE	36
11. EMOLUMENTO PER IL PRESENTE INCARICO	36
12. RIEPILOGO DEI QUESITI E DELLE RELATIVE DETERMINAZIONI.....	36
13. CONCLUSIONI	39
ALLEGATI	

Premessa

Egregio Direttore
dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano,
il sottoscritto Giuseppe Iampieri, dottore commercialista con studio in Pescara alla via R. Paolucci n. 3, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara con il numero 188 sez. A,

premessò

– che con Deliberazione del 26 marzo 2015, n. 29, avente ad oggetto “*Contratto di servizio Comune / Azienda speciale – Provvedimenti (Gestione Farmacia Comunale)*” (All. 1) **il**

Consiglio Comunale della Città di Montesilvano deliberava:

- *“di individuare, ... [omissis] ..., quale nuova modalità di gestione della Farmacia Comunale di Montesilvano, quello della “concessione di servizio” ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore dei soggetti previsti dalla vigente normativa”;*
- *“di disporre, in conseguenza, la revoca dell’affidamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano”;*
- **di dare mandato a Codesta Azienda Speciale:**

“affinché fornisca alla Giunta Comunale apposita perizia estimativa, dalla quale desumere gli elementi di maggiore economicità, la durata ottimale della concessione, le risorse strumentali ed umane necessarie alla gestione della farmacia comunale, il valore della concessione, del magazzino, dei beni strumentali, delle migliori modalità di articolazione del canone di concessione che il concessionario dovrà versare in favore del Comune, il contributo dell’azienda speciale quale indennizzo per la cessione della filiale ed ogni altro elemento utile per il conseguimento del migliore risultato per l’Ente”;

- **di dare mandato alla Giunta Comunale:**
“affinché, sulla base di quanto risulterà dalla predetta relazione di stima, fissi gli elementi essenziali del contratto di concessione nonché del procedimento di evidenza pubblica”;

– che, in esecuzione della richiamata deliberazione Comunale, con Determinazione n. 58 del 07 maggio 2015 (All. 2), comunicata in pari data a mezzo posta elettronica, **Ella, Sig. Direttore, incaricava il sottoscritto della redazione dell’indicata perizia estimativa, così come richiesta e definita, quanto al contenuto, nella deliberazione Comunale;**

- che in data 13 maggio 2015 il sottoscritto accettava l’incarico;
- che in data 13 maggio 2015 hanno pertanto avuto inizio le operazioni peritali;
- che le operazioni peritali si sono concluse in data odierna nel modo descritto nella pre-

sente relazione,

tutto ciò premesso

il sottoscritto perito, esaminati gli atti e i documenti di pertinenza come appresso indicato, presenta la propria

RELAZIONE DI PERIZIA DI STIMA

1. Precedenti in atti

Con deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo del 26 settembre 2003 n. 810 (All. 3), di revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Montesilvano, veniva istituita la decima sede farmaceutica nel territorio comunale.

Il Comune esercitava il diritto di prelazione per l’assunzione della titolarità della nuova farmacia, e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19/11/2004 (All. 4) costituiva, sotto l’originaria denominazione *Azienda Speciale “Deborah Ferrigno”*, l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, mediante trasformazione dell’omonima Istituzione (costituita nel 2002 per la gestione e l’esercizio, in forma autonoma e integrata, dei servizi socio-assistenziali su tutto il territorio comunale).

Lo Statuto dell’Azienda Speciale, approvato con la medesima deliberazione, stabilisce, in continuità con le finalità dell’Istituzione trasformata, che essa ha per oggetto, fra l’altro:

“la gestione dei servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a.1) la gestione di farmacie, con le modalità stabilite dalla legge n. 475/1968 e successive modifiche ... [omissis] ...”;

... [omissis] ...

b) la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano.” [Statuto dell’Azienda Speciale, art. 2].

Con la stessa delibera n. 98/2004 veniva affidata all’Azienda Speciale la gestione della nuova Farmacia Comunale.

Il Contratto di Servizio per la regolazione dei rapporti tra il Comune e l’Azienda Speciale in ordine all’espletamento dei servizi e/o attività ad essa affidati e alla disciplina delle connesse reciproche obbligazioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 4 marzo 2010, n. 26, veniva sottoscritto dal Comune e dall’Azienda Speciale il 28/04/2010. (All. 5).

A seguito della stipula, in data 19/09/2005, del contratto di affitto dei locali (All. 6), si concludeva l’iter amministrativo preliminare e la farmacia iniziava la propria attività.

A tutt’oggi opera in Montesilvano, gestita dall’Azienda Speciale, la sola Farmacia

Comunale sopra identificata, ubicata nei locali di via Aldo Moro n. 6.

Il 20 aprile 2012, con deliberazione n. 100 (All. 7) –come integrata dalla deliberazione n. 124 del 19 giugno 2012 (All. 8)–, la Giunta Municipale approvava la nuova pianta organica delle farmacie del Comune di Montesilvano, individuando sul territorio comunale 5 nuove sedi farmaceutiche.

A tutt’oggi nessuna delle 5 nuove sedi è stata assegnata. La Regione Abruzzo, con Determina Dirigenziale del 07/02/2014 n. DG8/18, *“Sede farmaceutica n. 14 vacante del Comune di Montesilvano (PE) – zona Colle – istituzione del dispensario farmaceutico ed affidamento al titolare della sede farmaceutica n. 5 del Comune di Montesilvano (PE) – Dott. Massimo Gangemi”*, ha autorizzato l’apertura temporanea di un dispensario farmaceutico nelle more dell’assegnazione della sede vacante n. 14.

Il 26 marzo 2015, con la delibera n. 29 (*cit.*), il Consiglio Comunale rilevava, fra l’altro, che:

- sotto il profilo del mutato assetto normativo del settore, nonché dell’evoluzione del contesto economico e di mercato, l’attuale modalità di gestione della Farmacia Comunale deve essere riconsiderata, al fine di adeguarla alle intervenute modificazioni;
- sotto il profilo degli equilibri economico-finanziari aziendali, la gestione della Farmacia Comunale:
 - evidenza risultati reddituali di segno negativo;
 - non è in grado dunque di generare autofinanziamento proprio e corrispondenti flussi finanziari tali di integrare i trasferimenti in dodicesimi delle risorse comunali all’Azienda Speciale, così alleggerendo le tensioni finanziarie dell’Azienda Speciale, connesse in gran parte proprio:

“ai ritardi nell’approvazione dei bilanci preventivi del Comune e ai conseguenti trasferimenti in dodicesimi delle risorse comunali all’Azienda” [delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 26 marzo 2015 (*cit.*)],

e dunque non consente di conseguire vantaggi sia in termini di miglioramento qualitativo dei servizi offerti alla collettività che in termini di valorizzazione economica dell’azienda-farmacia.

Pertanto, nel quadro di una riorganizzazione dei propri servizi pubblici volta a realizzare una significativa ottimizzazione nell’impiego delle risorse collettive, e a conseguire un effettivo miglioramento nelle condizioni di erogazione dei servizi stessi –sia in termini organizzativi che in chiave di efficienza, efficacia ed economicità–, il Comune stabiliva, ampiamente argomentando, di affidare in gestione la Farmacia Comunale mediante l’istituto della “concessione di servizio” ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., disponendo per conseguenza la revoca dell’attuale affidamento all’Azienda Speciale.

Nell’ambito dell’individuato procedimento, la presente perizia rappresenta il supporto

informativo per la definizione del corrispettivo della concessione, mediante la determinazione del valore economico dell'attività oggetto di concessione.

2. Documentazione prodotta ed utilizzata

E' stata utilizzata per la redazione della presente relazione la seguente documentazione, prodotta per la quasi totalità dall'Azienda Speciale, parte della quale (gli allegati da 1 a 8) è stata più sopra già menzionata:

1. deliberazione del Consiglio Comunale del 26 marzo 2015 n. 29, oggetto: *“Contratto di servizio Comune / Azienda speciale – Provvedimenti (Gestione Farmacia Comunale)”* (All. 1);
2. determinazione del Direttore dell'Azienda Speciale del 07 maggio 2015 n. 58, oggetto: *“Elaborazione perizia estimativa per cessione filiale farmacia comunale. Affidamento incarico”* (All. 2);
3. deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo del 26.09.2003 n. 810, oggetto: *“Revisione Pianta Organica delle Farmacie per l'anno 2000 – Comune di Montesilvano (PE) – Istituzione sede farmaceutica nr. 10”* (All. 3);
4. deliberazione del Consiglio Comunale del 19/11/2004 n. 98, OGGETTO: *“Trasformazione della Istituzione denominata DEBORAH FERRIGNO in Azienda Speciale del Comune di Montesilvano. Approvazione atti inerenti e conseguenti”* (All. 4)
5. contratto di servizio 28/04/2010 tra il Comune e l'Azienda Speciale per la regolamentazione dei servizi e/o attività affidati dal Comune all'Azienda Speciale e la disciplina delle connesse reciproche obbligazioni (All. 5);
6. contratto di affitto dei locali della Farmacia in data 19/09/2005 e annesse planimetrie (All. 6);
7. deliberazione della Giunta Municipale di Montesilvano del 20 aprile 2012 n. 100, oggetto: *“Articolo 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012 n. 27. Revisione straordinaria delle piante organiche delle Farmacie. Individuazione nuove sedi farmaceutiche sul territorio comunale di Montesilvano e proposta di istituzione”* (All. 7);
8. deliberazione della Giunta Municipale di Montesilvano del 19 giugno 2012 n.124, oggetto: *“Pianta organica delle farmacie. Determinazioni in ordine alla rettifica.”* (All. 8);
9. deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale del 22 aprile 2005 n. 12, oggetto: *“Individuazione locali farmacia”* (All. 9);
10. deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale del 26 maggio 2005 n. 15, oggetto: *“Approvazione carta della qualità della farmacia comunale”* (All. 10);
11. consistenza della popolazione del Comune di Montesilvano per fasce di età anni 2012, 2013 e 2014;
12. bilanci d'esercizio dell'Azienda Speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014;

13. dettaglio beni ammortizzabili al 31 dicembre 2012, 2013 e 2014;

14. dettaglio costo del lavoro esercizi 2012, 2013 e 2014.

Ove necessario od opportuno al fine di fornire un significativo o più dettagliato riscontro informativo/documentale, la documentazione indicata viene integralmente allegata alla presente relazione, come specificato ai singoli punti.

Relativamente ai documenti di cui ai punti da 12 a 14 dell'elenco che precede (bilanci, beni ammortizzabili e costo del lavoro), vengono allegati i prospetti dal sottoscritto elaborati sulla base degli stessi, rispettivamente:

- all. 11: situazioni contabili relative alla Farmacia per gli esercizi 2012, 2013 e 2014;
- all. 12: prospetto riepilogativo dei beni ammortizzabili al 31 dicembre 2012, 2013 e 2014;
- all. 13: prospetto di dettaglio del costo del lavoro per funzione/livello per gli esercizi 2012, 2013 e 2014.

Sono stati inoltre dal sottoscritto elaborati, e vengono allegati, i seguenti prospetti:

- all. 14: manodopera funzionalmente necessaria (addetti alle vendite);
- all. 15: conto economico normalizzato.

Si allega infine:

- all. 16: tabella dei rendimenti dei titoli di Stato rilevati dalla Banca d'Italia a maggio 2015 (*"Rendistato"* 01/06/2015).

Durante l'espletamento dell'incarico sono stati forniti dalla committente Azienda Speciale, e con essa riscontrati/verificati, chiarimenti e approfondimenti circa aspetti di dettaglio e precisazioni necessari o utili alla predisposizione della presente perizia.

3. Scopo e oggetto della presente perizia di stima

Scopo della presente perizia è quello indicato nella determinazione di conferimento dell'incarico, ripreso dalla relativa deliberazione consiliare ed evidenziato in premessa. Ovvero, in sintesi, la determinazione degli elementi economici della concessione a terzi della gestione della Farmacia Comunale. In primo luogo, dunque, la determinazione del corrispettivo della concessione, oltreché degli altri elementi concomitanti e complementari che concorrono alla determinazione e all'articolazione di quel corrispettivo.

Oggetto della stima è quindi il valore economico dell'attività da affidare in concessione, e cioè il valore economico dell'impresa Farmacia Comunale, attualmente gestita dall'Azienda Speciale.

Sotto questo profilo, e fatto salvo quanto precisato nel prosieguo circa le peculiarità del trasferimento in oggetto, le tecniche e le procedure valutative che saranno impiegate e appresso illustrate sono concettualmente in parte assimilabili a quelle applicabili alla fattispecie del trasferimento di ramo d'azienda. L'analisi riguarda infatti:

- un'impresa esattamente individuabile all'interno di una più ampia organizzazione azien-

dale,

- dotata di autonomia funzionale, tecnica e gestionale,
- in grado di generare distinti e autonomi flussi economici e finanziari,
- oggetto di trasferimento dall'attuale gestore a un diverso soggetto giuridico.

Tuttavia, la fattispecie oggetto di analisi differisce sostanzialmente dall'ordinaria cessione di ramo d'azienda. Non si è in presenza, infatti, in primo luogo, di un trasferimento di ramo d'azienda in senso proprio quanto piuttosto di un trasferimento di attività imprenditoriale; inoltre, non si tratta di un trasferimento da un soggetto dante causa ad un soggetto avente causa, ma di uno schema più articolato: la farmacia viene trasferita dall'attuale gestore, l'Azienda Speciale, al suo titolare, il Comune, che la riassume mediante la revoca dell'attuale affidamento. Solo successivamente, all'esito di una procedura di concessione di servizio, la farmacia viene trasferita all'individuato nuovo gestore.

Non vi è dunque alcun passaggio diretto dell'oggetto del trasferimento dall'Azienda Speciale al soggetto subentrante. E ciò anche se il doppio passaggio avviene, per esplicita disposizione della relativa deliberazione consiliare, senza soluzione di continuità, poiché gli effetti giuridici della revoca dell'affidamento all'Azienda Speciale si produrranno solo al momento dell'avvio del servizio da parte del nuovo gestore.

Di tali peculiarità, che differenziano la fattispecie dall'ordinario trasferimento di ramo aziendale, si è tenuto conto nella valutazione, come si dirà appresso.

4. Informazioni sul contesto ambientale e di mercato

4.1. Riferimenti normativi di settore.

L'attività di assistenza farmaceutica costituisce un servizio di natura pubblica, finalizzato alla tutela della salute mediante la predisposizione di un adeguato sistema di distribuzione dei farmaci ai cittadini, in applicazione dell'art. 32 della Costituzione.

L'esercizio di tale attività costituisce cessione di servizio pubblico, e precisamente di una fase del servizio sanitario nazionale. Esso è pertanto regolato normativamente e amministrativamente.

La disciplina del settore è dettata dalla L. 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i. (riordinata principalmente dalla L. 8 novembre 1991, n. 362), e stabilisce che il numero delle farmacie sul territorio è programmato per mezzo di una pianta organica comunale, soggetta a revisione biennale. La pianta organica è formata secondo un criterio demografico, con indicazione del numero delle sedi farmaceutiche e della zona di riferimento di ciascuna. Per l'apertura di una farmacia è richiesta una popolazione minima di 3.300 abitanti nella zona di riferimento. La popolazione eccedente consente l'apertura di un'ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro base. È data la possibilità alle regioni e alle province autonome di prevedere l'apertura di ulteriori farmacie in aree ad alta frequentazione (stazioni ferrovia-

rie, aeroporti civili a traffico internazionale, porti, aree di servizio autostradali, centri commerciali), con il limite del 5 per cento del totale delle farmacie, comprese le nuove sedi.

La titolarità dell'esercizio della farmacia può essere concessa a Comuni, a farmacisti persone fisiche, a società di persone tra farmacisti e a cooperative a responsabilità limitata, con il vincolo, per le società, che tutti i soci abbiano la qualifica di farmacista iscritto all'albo.

Oltre alla cessione di farmaci e parafarmaci, le farmacie possono svolgere i servizi di cui al D.L. 3 ottobre 2009 n. 153 (fra i quali, a titolo esemplificativo, partecipazione ai servizi di assistenza domiciliare integrata, relativa dispensazione domiciliare di farmaci e dispositivi, erogazione di servizi di primo e secondo livello, etc.).

E' attualmente in corso l'iter parlamentare del Disegno Di Legge 3012, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (c.d. DDL "Concorrenza"), che, nell'iniziale formulazione:

- introduce le società di capitali nel novero dei possibili gestori;
- elimina l'obbligo che i soci delle società ammissibili siano farmacisti iscritti all'albo;
- elimina il limite di titolarità di 4 farmacie nella provincia di sede legale, attualmente previsto per le società.

4.2. Informazioni sul contesto territoriale di riferimento.

Le farmacie attualmente stabilite nel Comune di Montesilvano sono, come detto, 10, a fronte di 15 sedi individuate dalla pianta organica vigente.

La popolazione del Comune di Montesilvano, di 51.565 unità al 31/12/2010 (v. all. 7, pag. 4 del verbale di deliberazione), è passata a 52.829 unità all'1/01/2014 (dati ISTAT: <http://demo.istat.it/pop2014/index1.html>) e a 53.510 unità al 30/11/2014 (dati ISTAT provvisori, pubblicati il 25/03/2015: <http://demo.istat.it/bilmens2014gen/index02.html>).

La distribuzione per età all'1/01/2014 mostra una popolazione in età anziana (65 anni e più) di 9.410 unità e una popolazione in età giovanile (meno di 15 anni) di 8.233 unità. L'indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana e la popolazione in età giovanile) è pertanto del 114,3%, costante rispetto all'anno precedente e in leggero aumento rispetto all'1/01/2012 (110,3%), ma sensibilmente inferiore alla media nazionale (154,1%), a quella provinciale (161,3%) e a quella regionale (172,5%) (dati ISTAT: <http://noi-italia.istat.it/index.php>).

All'interno della zona di riferimento della Farmacia Comunale, la deliberazione n. 29/2015 consente e limita la facoltà di spostamento della Farmacia, su richiesta dell'individuando concessionario, in un raggio di 500 metri dall'attuale localizzazione.

5. Informazioni sul complesso aziendale oggetto di trasferimento

Il complesso aziendale afferente la Farmacia Comunale opera, come indicato, quale ramo dell'Azienda Speciale di Montesilvano.

5.1. Servizi erogati.

La Farmacia Comunale svolge attività di compravendita di specialità medicinali, nonché di compravendita dei prodotti ed erogazione dei servizi ad essa accessori e complementari.

Provvede pertanto, tipicamente, alla:

- somministrazione di farmaci (compresa la dispensazione di farmaci e dispositivi per conto dell'ASL) e parafarmaci;
- vendita di prodotti neonatali e per l'infanzia, dietetici, per portatori di intolleranze e/o patologie, omeopatici e di erboristeria, dermo-cosmetici, veterinari;
- vendita e noleggio di apparecchiature medicali ed elettromedicali;
- misurazione della pressione, controlli audiometrici, autoanalisi del sangue, foratura dell'orecchio.

5.2. Orari di apertura.

La Farmacia è aperta dal lunedì al sabato per 8 ore giornaliere, con orario 8.30–13.00 e 16.00–19.30 (sito del Comune: <http://www.comune.montesilvano.pe.it/index.php/bandi-di-gara/20-informazioni-utili/230-servizi-della-farmacia-comunale-di-montesilvano>).

La Farmacia non effettua singoli turni notturni e/o festivi, ma, secondo le disposizioni vigenti nel territorio comunale, svolge periodicamente un turno di apertura di 24 ore su 24 per 7 giorni consecutivi. La periodicità del turno è attualmente di 70 giorni, in considerazione del numero di farmacie operanti nel territorio (7 giorni per 10 farmacie).

5.3. Personale.

La pianta organica del personale della Farmacia era originariamente composta da 5 unità: direttore, 2 farmacisti collaboratori, un magazziniere e 1 contabile.

Il personale attualmente in forza, invariato rispetto al 31/12/2014, è di 4 unità, tutte assunte con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La funzione di Direttore è affidata ad uno dei farmacisti collaboratori, a seguito delle dimissioni, nel 2009, dell'allora Direttore a tempo indeterminato.

Nel 2013 e 2012 è stata presente un'unità a tempo determinato, assunta nel mese di febbraio 2012 fino al mese di marzo 2013.

L'allegato 13 espone la suddivisione della forza lavoro per livello contrattuale/qualifica al 31/12/2012, 2013 e 2014 (l'unità assunta nel 2012-2013 a t.d. è la quinta unità indicata), nonché il relativo costo aziendale sostenuto nell'esercizio. E' indicato il costo complessivo, comprensivo di retribuzioni, oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, TFR maturato, ratei di mensilità aggiuntive, ratei relativi a ferie/permessi maturati e non goduti alla data di chiusura dell'esercizio.

La variazione del costo del direttore nell'ultimo esercizio è causata dalla fruizione del periodo di maternità.

Oltre ai dipendenti a t.i. viene impiegata manodopera interinale, con la qualifica di farmacista collaboratore di livello 1, in ragione delle esigenze di copertura delle ore di servizio eccedenti l'orario contrattuale e delle ore di turnazione.

L'impiego dei lavoratori interinali:

- è attuato in quanto indispensabile per l'erogazione del servizio;
- deve pertanto considerarsi funzionalmente necessario e di carattere strutturale, e il relativo costo deve essere considerato un costo fisso alla stregua del costo del personale assunto con contratto di lavoro dipendente;
- rappresenta una scelta economicamente conveniente rispetto all'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale stabilmente assunto.

Contabilmente, il costo della manodopera interinale si qualifica come spesa per servizi. Nei bilanci allegati (all. 11) è compreso nella corrispondente posta di conto economico e viene specificamente dettagliato, al netto dei compensi corrisposti all'agenzia per la somministrazione del lavoro. L'incremento del costo in questione nell'esercizio 2014 e, in parte, nel 2013, è causato dall'aumento del ricorso alla manodopera temporanea a causa della indicata fruizione del periodo di maternità da parte del direttore. Esso varia inoltre in ragione delle necessità di sostituzione del personale assunto a t.i..

5.4. Beni strumentali.

I beni ammortizzabili impiegati sono indicati, raggruppati per categoria, nell'allegato 12. Sono perfettamente idonei in quantità e qualità allo svolgimento dell'attività, in normale stato di efficienza, e sotto il profilo contabile vengono annualmente ammortizzati secondo regolari piani di ammortamento.

I beni immateriali consistono in licenze software a tempo indeterminato. Sono completamente ammortizzati.

I beni ammortizzabili, materiali e immateriali, costituiscono ed esauriscono le risorse strumentali necessarie alla gestione della Farmacia Comunale. Il loro valore contabile è pari al 31/12/2014 ad euro 4.921, e deve ritenersi rappresentativo dell'effettivo valore economico di sostituzione.

I locali utilizzati sono condotti in locazione. Il canone iniziale è stato ricontrattato e ridotto con effetto dall'esercizio 2013.

Vengono infine sostenuti oneri, per noleggio di apparecchiature informatiche, di ammontare ridottissimo. La voce di conto economico "Costi per il godimento di beni di terzi" accoglie per la quasi totalità i canoni di locazione dei locali e gli oneri condominiali, oltre a importi trascurabili per il noleggio delle indicate macchine d'ufficio.

5.5. Profili contabili.

La Farmacia non possiede un autonomo patrimonio giuridicamente distinto da quello dell'Azienda Speciale.

Sotto il profilo contabile, gli elementi attivi e passivi del patrimonio destinato all'esercizio della farmacia sono tuttavia funzionalmente e specificamente individuati e rilevati mediante idonee scritture contabili all'uopo istituite.

Del pari, vengono specificamente e distintamente rilevati nelle pertinenti scritture i componenti positivi e negativi del reddito aziendale. Viene dunque ordinariamente redatto –e ordinariamente esposto all'interno del bilancio d'esercizio dell'Azienda Speciale–, quale dettaglio riferito allo specifico centro di profitto, il bilancio del ramo d'azienda Farmacia Comunale, composto da conto economico e situazione patrimoniale. L'allegato 11 espone i bilanci della Farmacia per gli ultimi 3 esercizi.

5.6. Profili economico-finanziari.

L'andamento economico della gestione mostra negli ultimi 3 esercizi una diminuzione dei ricavi di vendita e un risultato d'esercizio negativo, con la flessione generalizzata di tutti i risultati intermedi: margine lordo sulle vendite, valore aggiunto, MOL, reddito operativo, seddito ante imposte.

Tale risultato è ascrivibile ad una bassa marginalità sulle vendite, che genera un margine di contribuzione parimenti basso e non in grado di coprire i costi fissi di struttura: in primo luogo e in massima parte personale, oltre a canoni di locazione e ammortamenti.

La configurazione dei costi appare rigida, in quanto anche i costi diversi da quelli sopra indicati consistono per la quasi totalità in oneri che, pur nominalmente variabili, presentano caratteristiche di stabilità e invarianza rispetto ai ricavi, e dunque vanno classificati come costi di struttura: tali devono essere considerati i costi per servizi relativi alle utenze, assicurazioni, oneri amministrativi ricorrenti etc..

La lettura dell'allegato 11 evidenzia, più analiticamente:

- un basso valore del margine complessivo sulle vendite, mai superiore al 23%, e pari al 19% nell'ultimo esercizio. Un aumento di tale marginalità è condizione necessaria per la copertura dei costi operativi, in massima parte sostanzialmente fissi;
- un valore aggiunto, in media, dell'8% del valore della produzione, a fronte di costi del personale pari mediamente al 20%;
- un conseguente MOL (Margine operativo lordo) negativo.

Il valore della produzione per dipendente addetto al punto vendita è di più difficile determinazione, posto che ai due farmacisti stabilmente assunti è necessario aggiungere la manodopera interinale, in quanto impiegata con carattere di continuità. Considerato che nell'esercizio 2014 il ricorso al lavoro temporaneo è stato superiore alla media, per effetto principalmente della menzionata fruizione del periodo di maternità da parte del direttore facente funzioni, e considerato altresì quanto appresso specificato circa la determinazione della manodopera funzionalmente necessaria, appare corretto valutare la manodopera interinale impiegata con carattere di continuità equivalente, come impiego orario complessivo, ad una ulteriore unità lavorativa.

Pertanto il valore della produzione per addetto nel 2014 può essere stimato in (euro 792.481 / 3 unità) = 264.160 euro / addetto.

Quanto all'andamento finanziario della gestione, il descritto andamento economico non è in grado di produrre autofinanziamento, neppure improprio –ovvero costituito non da utili accantonati ma da costi a manifestazione esclusivamente economica e non monetaria: ammortamenti, quota TFR, ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi etc.–.

Tuttavia, il flusso finanziario generato dalla gestione, ancorché complessivamente insufficiente per il fronteggiamento delle uscite, rappresenta, anche grazie allo sfasamento temporale entrate/uscite, una significativa fonte di liquidità per l'Azienda Speciale nel suo complesso. Esso sopperisce infatti –sia pur parzialmente– ai ritardi nei trasferimenti dei contributi spettanti dal Comune, che, a causa dell'approvazione tardiva dei bilanci di previsione, ha proceduto e procede all'erogazione del dovuto a cadenza mensile, in dodicesimi dell'importo annuo.

Fra le azioni messe in atto per fronteggiare lo squilibrio finanziario si riscontra, dalla lettura comparata dei bilanci, la progressiva diminuzione delle scorte di magazzino, che consente di ridurre e limitare il relativo immobilizzo di capitali.

Il livello delle scorte appare peraltro funzionalmente ed economicamente adeguato, in quantità e qualità, al regolare svolgimento del servizio, anche in considerazione dell'attuale rapidità delle procedure di approvvigionamento dei farmaci, in caso di necessità, presso il distributore.

Quanto alla valorizzazione del magazzino, viene effettuata al costo di acquisto ed è ottenuta in tempo reale mediante procedure informatiche automatizzate di carico e scarico, attivate queste ultime dall'emissione dello scontrino o della fattura. Il valore contabile del magazzino deve pertanto ritenersi adeguato ai fini dell'erogazione del servizio e rappresentativo di corrette valutazioni patrimoniali. Al 31/12/2014 era pari ad euro 85.903.

Per contro, e specularmente, l'assenza di margini di autofinanziamento non consente alla Farmacia di attuare convenienti politiche di anticipazione degli acquisti o di acquisti straordinari volte a cogliere –o concordare con i fornitori– eventuali favorevoli opportunità di abbattimento dei prezzi e dei costi delle merci commercializzate.

In definitiva, l'antieconomicità della gestione della Farmacia appare determinata dalla concomitanza di:

- basso margine complessivo di profitto sulle vendite;
- struttura rigida ed elevato livello dei costi operativi in rapporto al volume di ricavi e alla ridotta marginalità.

Quanto al primo elemento, le azioni gestionali attuabili per l'incremento del primo margine di profitto risiedono in interventi complementari di incremento dei volumi di vendita, riduzione dei costi unitari delle merci, incremento dei margini unitari di profitto. Per la loro attuazione possono essere attivate sia leve gestionali che di marketing, volte ad ampliare la

gamma e la quantità dei beni e servizi offerti, ottimizzare i processi, i volumi e i prezzi d'acquisto, revisionare e ottimizzare la scontistica, incrementare la rotazione del magazzino.

Tuttavia, come detto, la situazione di disequilibrio economico non consente alla Farmacia di generare i surplus finanziari necessari all'attuazione di efficaci politiche di riequilibrio. Analogamente, l'Azienda Speciale non è in grado di provvedere le risorse patrimoniali necessarie a ripristinare, in un accettabile orizzonte temporale, l'equilibrio (economico, finanziario e patrimoniale) della gestione. Si veda in proposito, in allegato 11, lo stato patrimoniale della Farmacia, che mostra negli ultimi tre esercizi una stabile condizione deficitaria, misurata dalla voce "Azienda Speciale c/apporti a pareggio". E ciò anche per effetto dei ritardi da parte del Comune nell'erogazione dei contributi spettanti.

In definitiva, si genera un circolo vizioso tra antieconomicità della gestione, disequilibrio finanziario, inadeguatezza patrimoniale e conseguente impossibilità di intervenire efficacemente sulle cause degli squilibri.

A ciò si aggiunga che le perdite d'esercizio sofferte dalla Farmacia precludono l'accesso ai servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute dell'11/12/2012 che impone, per la loro attivazione da parte delle farmacie comunali, la condizione dell'equilibrio economico (come richiamato nell'allegata deliberazione del Consiglio Comunale del 26 marzo 2015 n. 29):

"1. L'accesso all'erogazione dei nuovi servizi di cui al decreto legislativo da parte delle farmacie gestite direttamente dai Comuni in economia avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ... [omissis] ... E' altresì richiesto che la gestione delle farmacie abbia prodotto, negli ultimi due esercizi finanziari, un risultato contabile di gestione positivo, ... [omissis] ..." [DM 11/12/2012, "Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 153/2009", art. 3, "Farmacie gestite direttamente dai Comuni in economia"].

Una parte significativa delle possibili azioni gestionali di fronteggiamento ed eliminazione degli squilibri economico-finanziari è quindi, nell'attuale assetto amministrativo, strutturale e organizzativo, impraticabile almeno fino a tutto l'esercizio 2016.

6. Metodo di valutazione

6.1. La valutazione del capitale economico.

Il capitale economico di un complesso aziendale oggetto di trasferimento rappresenta e misura la sua capacità di generare valore a favore del cessionario in un dato orizzonte temporale futuro. E' tale valore, e dunque tale capacità, che determina il valore attuale del complesso considerato come oggetto di scambio, così come il valore di un generico bene di consumo risiede nella sua utilità per il soddisfacimento dei bisogni del fruitore.

Questa premessa, di ordine teorico e concettuale, è tuttavia necessaria per le conseguenze che, nella presente valutazione, ne derivano, sotto il profilo delle impostazioni assunte a base per le determinazioni quantitative e delle conseguenti procedure di elaborazione.

In particolare, due sono le considerazioni che principalmente incidono sui criteri e sui metodi di computo del valore economico di un complesso aziendale, ovvero di un'azienda considerata come oggetto di scambio:

1. la determinante fondamentale per l'apprezzamento del valore economico attuale è l'attitudine del complesso ad accrescere il proprio valore nell'orizzonte temporale futuro preso in considerazione. Per conseguenza, ai fini della valutazione economica dell'azienda, gli andamenti economico-finanziari passati e quello attuale assumono rilevanza in quanto segnaletici di punti di forza, o criticità, dell'attuale e passata gestione; e della conseguente necessità, opportunità, o non necessità, di interventi di ristrutturazione, assestamento, correzione, potenziamento degli assetti strutturali, organizzativi e gestionali. Non occupano tuttavia una posizione esclusiva e neppure prioritaria nella valutazione economica dell'azienda: è concettualmente possibile, ben noto nella pratica professionale, e frequente nell'osservazione delle concrete transazioni, che si attribuiscono valori anche rilevanti ad aziende in perdita, e, al contrario, basse valutazioni pur in presenza di pregressi risultati reddituali positivi.
2. L'attitudine a generare valore, e per tale via accrescere il patrimonio aziendale prospettico e il valore economico attuale, è strettamente connessa e condizionata dal contesto, diverso dall'attuale, in cui il complesso si inserirà a seguito del trasferimento. Gli assetti strutturali, organizzativi e gestionali del cessionario, e gli equilibri fondamentali – economico, finanziario e patrimoniale – che su di essi si modellano, rivestono un ruolo preminente nel rendere effettive le potenzialità di creazione del valore possedute dal complesso aziendale, e dunque nel modificare ed anche ribaltare in senso positivo eventuali pregresse criticità gestionali e reddituali, incidendo significativamente nell'apprezzamento del valore economico.

6.2. La valutazione della Farmacia Comunale: peculiarità.

Le considerazioni che precedono assumono particolare rilevanza nella presente valutazione, posto che:

- la Farmacia Comunale presenta risultati e indicatori economico-finanziari negativi;
- il trasferimento determinerà tuttavia un radicale mutamento nell'assetto strutturale, organizzativo e gestionale, con il passaggio dalla sfera della gestione pubblica a quella privata e il conseguente radicale mutamento nella cornice normativa e amministrativa di riferimento, nelle modalità gestionali, nei vincoli operativi.

E' dunque corretto ritenere, sulla base dei riferimenti di settore correnti, che la Farmacia, attiva sul mercato da 10 anni, possa sviluppare positivamente, nel diverso contesto di

destinazione, le proprie potenzialità gestionali e i conseguenti risultati reddituali, accrescendo il proprio patrimonio e generando un valore economico quantitativamente apprezzabile.

Sotto il profilo del metodo di valutazione del valore economico, le modalità stesse del trasferimento restringono il ventaglio dei criteri utilizzabili. Non si tratta infatti, come sopra indicato, di una cessione di ramo d’azienda in senso proprio, da attuare nell’ambito di un ordinario rapporto contrattuale bilaterale, ma di un procedimento amministrativo complesso, nell’ambito del quale si perverrà al trasferimento della gestione della Farmacia, attualmente affidata all’Azienda Speciale, Ente Pubblico Economico strumentale del Comune di Montesilvano, ad un soggetto privato.

Tuttavia:

- verrà trasferita la gestione, ma la titolarità resterà in capo al Comune;
- il trasferimento avverrà in due fasi: verrà inizialmente revocato l’affidamento all’attuale gestore;
- solo successivamente la gestione sarà affidata, con lo strumento amministrativo della concessione di servizi e all’esito di idonee procedure di evidenza pubblica, ad un terzo soggetto privato;
- il passaggio di gestione avverrà nondimeno senza soluzione di continuità, poiché gli effetti della revoca decorreranno dal momento di inizio della gestione da parte dell’individuato concessionario.

Non verrà pertanto trasferito l’intero ramo d’azienda ma, oltre alla gestione, e per espressa disposizione della delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 26 marzo 2015, saranno ceduti al concessionario:

- le risorse strumentali necessarie alla conduzione dell’attività (magazzino e beni strumentali);
- i rapporti di lavoro in essere all’atto dell’affidamento.

Resteranno pertanto esclusi dal trasferimento tutti gli elementi patrimoniali diversi dalle rimanenze di magazzino e dalle immobilizzazioni materiali e immateriali, che rimarranno in capo all’Azienda Speciale: crediti, debiti, e in generale tutti gli elementi del patrimonio attivo e passivo diversi dalle rimanenze e dalle immobilizzazioni, riepilogati nella situazione patrimoniale allegata sub 11.

In particolare, non vertendosi in ipotesi di passaggio diretto, il personale dipendente dovrà essere licenziato dall’Azienda Speciale e contestualmente riassunto dal concessionario, con effetto dalla data di avvio del servizio in concessione e con corresponsione da parte dell’Azienda Speciale del TFR maturato alla stessa data.

6.3. I metodi di valutazione astrattamente utilizzabili: i metodi patrimoniali.

Simile impostazione preclude, nella determinazione del valore economico della Farmacia, l’impiego di metodi patrimoniali, puri o misti, poiché le specifiche attività da trasferire (rimanenze di magazzino e immobilizzazioni) saranno separatamente cedute al concessio-

nario con specifica transazione e separata determinazione del prezzo, autonoma e ulteriore rispetto a quella relativa al valore economico.

I metodi patrimoniali stimano il capitale economico attraverso la determinazione del valore corrente delle singole componenti del patrimonio aziendale.

Nella sua formulazione basilare (*metodo patrimoniale puro*) il metodo patrimoniale prevede esclusivamente la valutazione analitica degli elementi del patrimonio a prezzi di ricostituzione, condotta revisionando e rettificando opportunamente le appostazioni contabili sulla base di corretti criteri di valutazione e in ragione dell’effettiva sussistenza degli elementi attivi e passivi, dei presupposti economici e giuridici del loro mantenimento, delle differenze di valore emergenti. Il metodo patrimoniale puro, nelle sue differenti articolazioni tecniche, non considera la ricchezza –in termini di flussi reddituali o finanziari– che il complesso patrimoniale oggetto di valutazione è in grado di produrre. Esso valuta dunque l’azienda e non l’impresa, prescindendo dall’unitario vincolo di destinazione che lega sinergicamente i componenti del patrimonio, il quale costituisce, proprio in virtù di tali legami e di tale sinergia, un sistema organizzato il cui valore è maggiore della somma dei valori delle sue parti.

L’analisi patrimoniale pura va considerata pertanto una soluzione sempre disponibile qualora non sia possibile utilizzare altri metodi di valutazione (reddituali e finanziari). In ogni caso essa fornisce utili informazioni sull’effettivo valore del patrimonio, sul processo di ammortamento delle immobilizzazioni, sui criteri di valutazione utilizzati, sui procedimenti contabili adottati.

Con riferimento alla Farmacia, considerata la concreta articolazione del passaggio di attività, e considerate altresì le indicazioni e prescrizioni contenute nella delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 26 marzo 2015, gli elementi patrimoniali da trasferire risultano determinati unicamente in quelli funzionalmente necessari allo svolgimento dell’attività, ovvero, per la quasi totalità, in giacenze di magazzino, oltre a beni strumentali ammortizzabili, materiali e immateriali, di importo minimo (meno di 5.000 euro al 31/12/2014, *cf.* all. 11). Tutte le residue poste dell’attivo e del passivo resteranno in capo all’Azienda. Inoltre, e soprattutto, la delibera 29/2015 dispone la separata determinazione del valore della concessione, da un lato, e del valore di magazzino e “*beni strumentali*” dall’altro.

Dunque il valore della concessione, e il valore economico della Farmacia che esso esprime e quantifica, riposa esclusivamente su elementi e parametri di valutazione non patrimoniali, ma legati ai flussi di valore potenzialmente generabili dall’attività. E, dunque, non si può nemmeno individuare un complesso di elementi patrimoniali legati da vincoli sistemici che concorra alla determinazione del valore economico.

Pertanto i metodi patrimoniali di valutazione del capitale economico non sono qui applicabili.

6.4. I metodi di valutazione astrattamente utilizzabili: i metodi misti.

Non lo è il metodo patrimoniale puro, ma, per gli stessi motivi, non lo sono nemmeno i

metodi c.d. *misti*, che integrano l'analisi patrimoniale con la considerazione delle prospettive reddituali.

Tali metodi si basano sull'assunto che il valore economico dell'azienda sia determinato dalla combinazione di due componenti, e sulla semplificazione –dettata da motivazioni tecnico/pratiche– che esse possano essere separatamente e autonomamente valutabili: un valore riferibile ad uno *stock*, e dunque statico, ovvero il valore del patrimonio aziendale; e un valore riferibile ad un flusso, e dunque dinamico, ovvero il valore della ricchezza che sarà generata da quel patrimonio in un dato arco temporale. Vengono quindi sommati –o mediati– il valore dell'azienda –il patrimonio– e il valore dell'impresa –il flusso di ricchezza–: il primo rappresentato dal valore del patrimonio netto opportunamente rettificato, il secondo da un flusso reddituale futuro, attualizzato per ricondurlo a valori correnti, identificato con il reddito medio atteso o con una sua parte (in questo caso, generalmente, calcolata come differenza tra il reddito atteso e il reddito “normale” riferibile alle prevedibili condizioni di mercato e d'azienda).

6.5. I metodi di valutazione astrattamente utilizzabili: i metodi reddituali.

I metodi reddituali e quelli finanziari utilizzano per la valutazione unicamente grandezze-flusso, ovvero esclusivamente i flussi –attualizzati– di ricchezza attesi dalla gestione nell'orizzonte temporale previsionale, determinato o indeterminato. Essi assumono dunque –per ragioni teoriche o per esigenze tecnico/pratiche– che il valore economico dell'azienda sia completamente determinato e compiutamente espresso dal flusso atteso di ricchezza, poiché tale flusso già incorpora la quota di valore astrattamente attribuibile al complesso patrimoniale.

Nei metodi reddituali la grandezza-flusso di riferimento è il reddito atteso, attualizzato in funzione della prospettiva temporale adottata: se la previsione è riferita ad un intervallo temporale limitato, il valore economico attribuibile all'azienda, W , sarà pari al valore attuale di una rendita posticipata di n anni:

$$W = R \cdot a_{n-i},$$

ovvero pari al reddito atteso (R) moltiplicato per il fattore di attualizzazione (a_{n-i}) al tasso i di un flusso di n anni.

Nel caso di orizzonte temporale illimitato, il valore economico sarà pari al valore attuale di una rendita perpetua:

$$W = R/i.$$

Con riferimento alla Farmacia, la criticità del metodo risiede nella difficoltà di stimare un attendibile reddito atteso, e ciò principalmente in ragione delle modificazioni che si verificheranno negli equilibri tecnici, patrimoniali, finanziari ed economici a motivo del differente contesto in cui il complesso verrà trasferito: il mutamento del soggetto gestore –da pubblico a privato– è tale da determinare di per sé profonde revisioni nelle combinazioni gestionali e

negli assetti strutturali e amministrativi dell'attività.

Assumere la passata redditività a fondamento della stima del reddito atteso risulta pertanto fuorviante, e anzi conduce alla conclusione –infondata, per le circostanze appena richiamate– che la Farmacia possiede un valore economico negativo.

Ogni altro parametro di stima del reddito ragionevolmente atteso appare di fatto arbitrario, e dunque impraticabile.

6.6. I metodi di valutazione astrattamente utilizzabili: i metodi finanziari.

I metodi finanziari identificano la grandezza-flusso di riferimento nei flussi di cassa disponibili in futuro per l'investitore, calcolando il valore economico mediante i medesimi procedimenti attuariali utilizzati per i metodi reddituali.

Il presupposto concettuale alla base del loro utilizzo poggia su un duplice assunto:

- la constatazione della coincidenza, a lungo termine, tra i flussi reddituali e quelli finanziari;
- l'identificazione del momento di creazione della ricchezza non nella fase della generazione ma in quella della effettiva percezione.

Sotto il profilo dell'inquadramento teorico i due metodi, reddituale e finanziario, appaiono quindi assimilabili. Per il metodo finanziario devono pertanto rilevarsi le medesime criticità indicate per quello reddituale: difficoltà di formulare attendibili stime dei flussi attesi, elaborazioni previsionali necessariamente ancorate agli andamenti storici, indisponibilità e difficoltà di stima di corretti e attendibili elementi di valutazione delle dinamiche prospettive.

Ad esse devono aggiungersi le ulteriori difficoltà connesse alla formulazione di un budget finanziario previsionale effettivamente espressivo della redditività operativa, posto che la generazione dei flussi di cassa è ordinariamente meno prevedibile di quella dei flussi reddituali.

Anche i metodi finanziari di determinazione del valore economico devono pertanto ritenersi inadeguati alla valutazione qui richiesta.

6.7. Il metodo di valutazione prescelto: il moltiplicatore dei ricavi ponderato con il reddito normalizzato.

Come i metodi reddituali e quelli finanziari anche il metodo in questione si basa, per la valutazione del capitale economico, su una grandezza di riferimento consistente in un flusso, e precisamente il volume dei ricavi (considerato equivalente, nella prassi, al fatturato). Il valore dell'azienda viene ottenuto moltiplicando il flusso di riferimento per un parametro determinato in conformità a medie di settore e di mercato.

Il procedimento è in realtà concettualmente del tutto analogo alla stima reddituale, di cui rappresenta una semplificazione, consistente precisamente in una contrazione e una sintesi procedurale: il valore economico dell'azienda, ovvero il valore del flusso prospettico di redditi attualizzati, viene espresso, anziché in funzione del reddito, in funzione del volume di ricavi, mediante un parametro che rappresenti, per il settore di appartenenza dell'azienda,

un'attendibile stima della redditività delle vendite e del tasso di attualizzazione dei redditi attesi.

Un esempio è utile a chiarire quanto rappresentato. Si supponga che il reddito prospettico atteso (R) sia di 200 mila euro. Il valore aziendale (W) stimato attualizzando tale flusso reddituale con la formula della rendita perpetua ad un tasso (*i*) dell'8% sarà pertanto:

$$W = R/i = 200/0,08 = 2.500,$$

ovvero 2,5 milioni di euro.

Se il ROS (*Return on Sales*, redditività delle vendite) è pari al 10%, allora il volume dei ricavi (V) sarà:

$$V = R/0,10 = 200/0,10 = 2.000,$$

ovvero 2 milioni di euro, e il rapporto tra valore aziendale e ricavi sarà pari a:

$$W/V = 2.500/2.000 = m = 1,25,$$

valore che rappresenta appunto il moltiplicatore dei ricavi (m) utilizzabile nella stima.

Assumendo in prima istanza:

- che il ROS mediamente rilevato per le imprese di un determinato settore, in determinate condizioni di ambiente e di mercato, rappresenti un'attendibile stima del ROS della singola azienda di quel settore e mercato;
 - e che il tasso di attualizzazione rappresentativo della rischiosità del settore e del mercato sia applicabile alla singola azienda di quel settore e mercato,
- il moltiplicatore consente di ottenere, a partire dai ricavi, il medesimo valore economico dell'azienda che si otterrebbe mediante l'attualizzazione del reddito.

Così, volumi di ricavi rispettivamente di 1,5 e 3 milioni di euro determineranno, utilizzando il moltiplicatore m sopra individuato, valori economici rispettivamente di 1,875 e 3,750 milioni di euro:

V =	1.500	3.000
m =	1,25	1,25
W = V*m =	1.875	3.750.

All'identico risultato si perverrebbe con il procedimento di attualizzazione del reddito:

V =	1.500	3.000
ROS =	10%	10%
R = V*ROS =	150	300
<i>i</i> =	8%	8%
W = R/ <i>i</i> =	1.875	3.750.

Il moltiplicatore m esprime infatti il rapporto tra la redditività delle vendite, ROS, e il tasso di attualizzazione, *i*:

$$m = W/V = W \cdot ROS/R = ROS/i.$$

Esso è direttamente proporzionale alla redditività delle vendite, numeratore del rapporto, e inversamente proporzionale alla rischiosità degli investimenti del settore, che innalza il tasso di attualizzazione i , denominatore del rapporto, dato il rendimento degli investimenti in attività finanziarie prive di rischio (il quale costituisce, oltre al fattore di rischiosità, l'altro addendo della somma che determina il tasso di attualizzazione).

Il metodo del moltiplicatore costituisce dunque una variante del metodo reddituale, di cui rappresenta, in buona sostanza, una metodologia di calcolo sintetica.

I vantaggi, rispetto al metodo reddituale e anche rispetto a quello finanziario, sono tuttavia rilevanti, in quanto il volume prospettico dei ricavi costituisce una grandezza-flusso:

- stimabile in modo più oggettivo e accurato del reddito prospettico, e ancor più rispetto ai flussi finanziari attesi;
- spesso disponibile anche qualora non si disponga di attendibili dati sul reddito o sui flussi di cassa.

Il metodo del moltiplicatore dei ricavi consente perciò di operare una attendibile valutazione di capitale economico anche laddove non sussistono le condizioni per l'impiego di metodi di attualizzazione dei flussi prospettici reddituali o finanziari.

L'assunzione, nella pratica applicazione, di valori del moltiplicatore calcolati in base a medie di settore piuttosto che con riferimento all'azienda oggetto di valutazione, costituisce il limite concettuale del metodo. Il suo corretto utilizzo richiede dunque un preliminare adattamento, da operare caso per caso e consistente:

- nell'apprezzamento della differenza tra il ROS rilevato per le aziende del settore e del mercato e il ROS rilevato per la specifica azienda oggetto di valutazione;
- nell'apprezzamento della differenza tra la rischiosità rilevata per le aziende del settore e del mercato e la rischiosità rilevata per la specifica azienda oggetto di valutazione;
- nella quantificazione di tali differenze;
- nella conseguente variazione del moltiplicatore stesso.

La variazione sarà:

- aumentativa in presenza di più elevata redditività delle vendite e minore rischiosità della specifica azienda rispetto al settore e al mercato di riferimento;
- diminutiva nel caso opposto (minore redditività delle vendite e maggior rischiosità dell'azienda);
- aumentativa, diminutiva o nulla in presenza di redditività delle vendite e tasso di rischiosità dell'azienda ambedue maggiori o minori rispetto ai corrispondenti parametri di settore e di mercato, in rapporto all'ampiezza relativa delle due differenze.

Così applicato, il metodo del moltiplicatore dei ricavi appare in grado di superare le criticità rilevate con riferimento agli altri metodi di valutazione più sopra tratteggiati. Deve per-

tanto ritenersi idoneo per la valutazione qui richiesta, e sarà utilizzato con le precisazioni di seguito indicate.

Il sottoscritto ritiene infatti opportuno ponderare il risultato ottenuto con il metodo del moltiplicatore mediante una ulteriore valutazione, ottenuta tramite l'attualizzazione, per gli anni di durata della concessione di servizio, del reddito medio normalizzato attribuibile alla Farmacia.

Tale reddito non costituisce una stima del reddito prospettico ragionevolmente atteso nelle mutate condizioni di gestione, che, come più sopra indicato, appare di problematica determinazione. Esso rappresenta piuttosto una attendibile valutazione del reddito medio normalizzato standard (con la media calcolata sugli ultimi tre esercizi), ovvero del reddito ordinariamente ritraibile dalla gestione tipica della Farmacia (reddito operativo) nell'attuale assetto gestionale e in condizioni operative standard. Espungendo cioè le oscillazioni delle componenti reddituali tipiche indotte da variazioni temporanee o eccezionali, rideterminando il livello standard delle componenti reddituali in rapporto alle condizioni di operatività e al livello delle vendite e prestazioni effettuate, e stornando gli elementi di reddito di pertinenza della gestione straordinaria, finanziaria e fiscale. Il conto economico standard, ovvero come sopra normalizzato, è esposto nell'all. 15.

Si accolgono così nella valutazione elementi altrimenti non apprezzabili, correggendo per tale via la stima ottenuta mediante il moltiplicatore, la quale, tipicamente riferita a condizioni operative medie, può essere sì rettificata per considerare la specifica redditività delle vendite e la particolare rischiosità aziendale, ma non può comunque tener conto:

- dell'attuale diseconomicità della gestione;
- delle criticità della combinazione produttiva;
- dei costi eventualmente richiesti per il loro azzeramento;
- dei costi frizionali originati dal tempo di adattamento dell'impresa al nuovo contesto gestionale.

In coerenza con la scelta del metodo di valutazione, in considerazione della premienza da assegnare al volume dei ricavi nel risultato finale, tenuto conto che la ponderazione ha l'obiettivo di apprezzare gli elementi di criticità e non di abbattere drasticamente un valore economico comunque sussistente e fondato essenzialmente sulla capacità dell'impresa di attrarre domanda in misura almeno pari a quella attuale, si ritiene di assegnare, nella ponderazione:

- **il peso dell'80% al valore economico** ottenuto mediante il metodo del moltiplicatore dei ricavi;
- **il peso del 20% al fattore di rettifica** ottenuto dall'attualizzazione del reddito operativo medio normalizzato.

La valutazione economica della Farmacia verrà pertanto calcolata come media fra:

- 1. l'80% del valore ottenuto mediante il metodo del moltiplicatore dei ricavi;**
- 2. il 20% del valore ottenuto dall'attualizzazione, per il numero di anni della concessione in gestione della Farmacia, del reddito medio normalizzato ritraibile dalla gestione tipica della Farmacia nell'attuale assetto gestionale e in condizioni operative standard.**

Successivamente si provvederà a determinare il canone annuo di concessione, mediante il calcolo di un flusso finanziario di durata corrispondente al periodo di durata della concessione e di valore attuale pari al valore economico come sopra determinato.

Di seguito si illustreranno la procedura di calcolo e i risultati ottenuti.

7. Procedura seguita

7.1. Riclassificazione del conto economico e determinazione dei ricavi.

L'allegato 11 riporta, al prospetto 1, la riclassificazione del conto economico della Farmacia a costo del venduto per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, con l'evidenziazione degli aggregati intermedi (valore della produzione, costo del venduto, costi esterni, costi per il personale, totale costi operativi) e dei corrispondenti margini (margine complessivo sulle vendite, valore aggiunto, MOL, reddito operativo).

E' stato quindi elaborato il conto economico medio, successivamente rettificato al fine di ottenere una prima configurazione di conto economico, la determinazione dei ricavi e una prima determinazione dei costi, del reddito operativo e dei risultati intermedi attribuibili nell'attuale assetto gestionale alla gestione tipica della farmacia.

Il conto economico medio così ottenuto –e di seguito riprodotto– è riportato nella colonna "*Media rettificata*" dell'allegato 11, "*Situazioni contabili relative alla Farmacia per gli esercizi 2012, 2013 e 2014*", prospetto 1, "*Conto economico riclassificato a costo del venduto*".

Le rettifiche operate per la sua elaborazione consistono nello storno:

- dei ricavi da cessioni interne, rivenienti da prestazioni non rese al mercato ma ad altri centri di responsabilità dell'Azienda Speciale;
- del risultato della gestione straordinaria;
- del risultato della gestione finanziaria,
- delle imposte.

Il conto economico sotto riportato fornisce il primo parametro necessario alla valutazione, ovvero il volume dei ricavi, pari ad euro 830.019.

	MEDIA RETTIFICATA	%
RICAVI DA CESSIONI E SERVIZI	825.148	99%
<i>di cui ricavi da SSN</i>	291.730	35%
RICAVI DA CESSIONI INTERNE	0	0%
RICAVI DIVERSI	4.871	1%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	830.019	100%
MERCI C/ACQUISTI	647.534	78%
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MERCI	17.582	2%
COSTO DEL VENDUTO	665.116	80%
MARGINE COMPLESSIVO SULLE VENDITE	164.903	20%
COSTI PER SERVIZI	71.409	9%
<i>di cui costi per il personale</i>	52.292	6%
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	34.260	4%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.092	0%
TOTALE COSTI ESTERNI	107.761	13%
VALORE AGGIUNTO	57.142	7%
COSTI PER IL PERSONALE	166.768	20%
<i>di cui contabile + magazzino</i>	65.015	8%
<i>di cui indennità tirocinanti</i>	800	0%
MARGINE OPERATIVO LORDO	-109.626	-13%
AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI	259	0%
AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	2.656	0%
TOTALE AMMORTAMENTI	2.915	0%
TOTALE COSTI OPERATIVI	277.444	33%
RISULTATO OPERATIVO	-112.541	-14%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-112.541	-14%
IMPOSTE	0	0%
UTILE D'ESERCIZIO	-112.541	-14%

7.2. Determinazione del moltiplicatore dei ricavi e del conseguente valore economico.

Il moltiplicatore dei ricavi utilizzato nella pratica professionale e aziendale per la valutazione delle farmacie, calcolato sulla base della redditività delle vendite e della rischiosità dell'investimento mediamente riferibili al settore, si colloca attualmente nell'intervallo 0,8 – 1,5, ed è dunque pari mediamente a 1,15.

Esso ha subito negli ultimi anni una significativa riduzione, a motivo principalmente:

- della generalizzata e perdurante situazione di crisi economica e finanziaria e della conseguente pesante riduzione dei redditi e della capacità di spesa delle famiglie e delle pubbliche amministrazioni;
- dei provvedimenti di liberalizzazione che hanno interessato e interessano il settore, i quali riducono il grado di protezione del mercato e ampliano l'offerta;
- della riduzione dei margini di redditività, e del connesso aumento degli oneri finanziari, conseguente alla contrazione dei margini della distribuzione;

- della riduzione dei margini di redditività conseguente all'aumento degli sconti obbligatori a favore del SSN ex L. 122/2010.

Con riferimento alla Farmacia Comunale di Montesilvano, il sottoscritto ritiene che il valore medio di 1,15 debba essere rettificato considerando quanto segue:

1. l'attuale volume di ricavi per addetto (264.160 euro, v. *supra*, par. 5.6) appare sottodimensionato rispetto ai parametri di settore, che si collocano tra 350 e 400 mila euro. E' dunque ragionevole ritenere che vi siano, a parità di costi fissi, margini di incremento dei ricavi e che dunque il valore utilizzato nel calcolo possa sottostimare le potenzialità reddituali dell'impresa. Sotto questo profilo il moltiplicatore deve essere aumentato in misura pari alle potenzialità di aumento dei ricavi, quantificabili in una percentuale del:

$$(315.000 - 264.160)/264.160 = + 19,25\%.$$

Il valore di 315.000 euro è ottenuto riducendo del 10% il valore minimo del *range* di ricavi per addetto, a fini prudenziali.

2. L'attuale pianta organica delle farmacie del Comune di Montesilvano prevede 5 sedi non ancora assegnate su 15. Ciò rappresenta un fattore di potenziale riduzione del mercato e dei ricavi, e pertanto sotto questo profilo il moltiplicatore deve essere diminuito in misura pari alla differenza percentuale tra l'attuale quota teorica di mercato (1/10, ovvero 0,100) e la quota teorica in presenza di 15 farmacia (1/15, ovvero 0,067), e quindi del:

$$(0,100 - 0,067)/0,100 = - 33,33\%.$$

3. La variazione complessiva del moltiplicatore medio, determinata in ragione dell'adattamento del parametro alle specificità dell'azienda e del contesto locale, è pertanto del:

$$+ 19,25\% - 33,33\% = - 14,08\%.$$

Il moltiplicatore dei ricavi applicabile nella fattispecie è pertanto pari a:

$$1,15 * 85,92\% = 0,99,$$

che si arrotonda a 1,00.

Per conseguenza il valore economico della Farmacia, provvisoriamente ottenuto mediante il metodo del moltiplicatore dei ricavi come sopra descritto e implementato, è pari ad euro:

$$830.019 * 1,00 * 80\% = \underline{\underline{664.015,00}}.$$

Esso rappresenta il primo termine della media che si utilizzerà, come sopra indicato (v. *supra*, par. 6.7), per determinare il valore economico finale, con la procedura appresso dettagliata.

7.3. Determinazione del reddito medio normalizzato: determinazione del personale funzionalmente necessario e suo costo.

Come sopra indicato, la valutazione economica della Farmacia sarà calcolata come media fra il valore ottenuto dal moltiplicatore dei ricavi e quello ottenuto attualizzando il reddito medio normalizzato, ovvero il reddito operativo ordinariamente ritraibile dalla gestione tipica della Farmacia, nell'attuale assetto gestionale e in condizioni operative standard.

La determinazione del reddito standard richiede la preliminare determinazione del livello standard delle componenti reddituali, in condizioni standard di operatività e all'attuale livello di vendite e prestazioni.

Simile rideterminazione va condotta in primo luogo sul fattore lavoro, che attualmente assorbe interamente, e anzi supera, il margine complessivo sulle vendite, e risulta quindi la risorsa decisiva nella formazione del conto economico.

Si è dunque determinata nell'allegato 14, con esclusivo riferimento agli addetti alla vendita, la manodopera funzionalmente necessaria in condizioni standard di operatività, nell'attuale assetto gestionale e all'attuale volume di ricavi, dapprima in termini di fabbisogno orario e successivamente di costo.

In particolare, la condizione di costanza dell'attuale assetto gestionale va intesa:

- con riferimento all'attuale ambito amministrativo pubblicistico di gestione della Farmacia, ed anche
- con riferimento all'attuale impiego del personale addetto alla vendita, consistente, come esposto, in due farmacisti collaboratori assunti a t.i., di cui uno facente funzioni di direttore.

Si è proceduto pertanto come segue:

1. si sono determinate le ore annue di apertura ordinaria della farmacia, sulla base delle vigenti disposizioni comunali (v. *supra*, par. 5.2) e non considerando i turni settimanali di 24 ore, ovvero $(8*8) = 48$ ore settimanali per 52 settimane, per un totale di 2.496 ore.
2. Si è considerata, in applicazione del criterio di costanza dei vigenti assetti gestionali e nella constatazione delle esigenze di fluidità e qualità del servizio e di soddisfazione della clientela, una presenza minima costante di 2 farmacisti, con un conseguente fabbisogno orario di:

$$(2*2.496) = 4.992 \text{ ore.}$$

3. Si è determinata l'eccedenza del fabbisogno annuo ordinario riferito agli addetti alla vendita rispetto alle ore contrattualmente prestate dai due dipendenti farmacisti, pari queste ultime a:

$$(2*173*12) = 4.152 \text{ ore.}$$

Il fabbisogno orario eccedente la disponibilità oraria contrattuale è pertanto pari a:

$$(4.992 - 4.152) = 840 \text{ ore.}$$

Non sono stati considerati fabbisogni orari eccedenti la disponibilità contrattuale determinati dalla fruizione delle ferie, dei permessi e delle festività spettanti, in quanto il relativo costo è già computato nel costo contrattuale esposto in all. 14, "*Manodopera funzionalmente necessaria*", prospetto 1, "*Costo contrattuale del personale dipendente*". Pertanto, pur essendo di fatto richieste ore aggiuntive per la copertura dei fabbisogni connessi ai citati istituti contrattuali, esse non sono state inserite nel calcolo poiché si sarebbe generata una duplicazione di costi. Delle ore in questione si deve tuttavia tener conto nella determinazione delle unità di personale addetto alla vendita funzionalmente necessario.

4. Sulla base dei parametri contrattuali si è calcolato il corrispondente costo per una risorsa con qualifica di farmacista collaboratore di livello 1, pari a euro 16.456,03.

In all. 14 prospetto 2, "*Costo del lavoro aggiuntivo funzionalmente necessario*", sez. 2C, "*Costo aggiuntivo ore ordinarie eccedenti l'orario contrattuale*", di seguito riprodotto, sono dettagliati i calcoli ora esposti.

5. Si è quindi determinato il fabbisogno orario eccedente l'orario ordinario di apertura determinato dall'effettuazione dei turni settimanali continuativi di 24 ore. Si è considerata la presenza di due farmacisti nelle 8 ore domenicali coincidenti con il normale orario di apertura infrasettimanale, e di un solo farmacista nelle residue ore di servizio. Le ore necessarie sono state classificate, sulla base della declaratoria contrattuale e in rapporto all'orario di lavoro, in ore di lavoro ordinario, festivo, notturno di tipo 1 e 2 (rispettivamente a battenti aperti o chiusi), notturno festivo di tipo 1 e 2.

Nell'all. 14 prospetto 2, sez. 2A, "*Ore eccedenti il normale orario di apertura*", è dettagliato quanto sopra.

6. Il costo del fabbisogno orario di cui al punto precedente è ottenuto:
 - moltiplicando le ore di lavoro di ciascuna fascia retributiva per il relativo costo;
 - sommando i parziali così calcolati per ottenere il costo aggiuntivo di un turno settimanale;
 - moltiplicando il costo del turno per il numero di turni/anno.

Il costo annuo delle ore eccedenti il normale orario di apertura, riferite all'effettuazione dei turni di 7 giorni consecutivi per 24 ore, calcolato come sopra, ammonta a 16.383,78 euro, e corrisponde a 666,88 ore annue complessive distribuite in varie fasce orarie.

Il calcolo è dettagliato in all. 14 prospetto 2 sez. 2B, "*Costo ore eccedenti il normale orario di apertura*".

In calce al prospetto 2 dell'all. 14 è riportato infine il costo del lavoro complessivo riferibile alle ore di lavoro degli addetti alla vendita funzionalmente necessarie ed eccedenti la disponibilità oraria contrattuale delle 2 risorse assunte a t.i.. Esso è pari a **32.839,81 euro** relativi a $(666,88 + 840) = 1.506,88$ ore annue di lavoro, equivalenti all'impiego di $(1.506,88/2.076) = 0,73$ unità a tempo pieno.

1. Dipendente a t.i. Livello 1:	40.669,90
2. Dipendente a t.i. Livello 1S:	45.736,04
3. Ore eccedenti (Livello 1):	32.839,81
Totale	119.245,75

Esso è riferito all'impiego di:

- 2 dipendenti in pianta organica assunti a t.i., farmacisti collaboratori rispettivamente di livello 1 e 1S, che generano i costi sopra riportati ai punti 1 e 2;
- 1.506,88 ore annue di livello 1 a copertura dei fabbisogni lavorativi eccedenti le ore contrattualmente disponibili da parte dei 2 dipendenti a t.i., che generano il costo sopra riportato al punto 3;
- ulteriori $(173 + 40 + 32) = 245$ ore annue di livello 1 + 245 ore annue di livello 1S, a copertura dei fabbisogni lavorativi relativi alla fruizione di ferie, permessi e festività da parte dei dipendenti assunti a t.i.. Queste ore non generano alcun costo, in quanto esso è già compreso nei costi sopra riportati ai punti 1 e 2.

Il fabbisogno standard di risorse lavorative addette alla vendita, come sopra inteso, è pertanto determinabile in:

- 2 dipendenti a t.i.;
- $(1.506,88 + 490) = 1.996,88$ ore annue a copertura dei fabbisogni orari eccedenti le disponibilità, corrispondenti a $(1.996,88/2.076) = 0,96$ unità a tempo pieno equivalente,

per un totale di 2,96 unità, che si arrotondano a 3.

Le unità lavorative addette alla vendita funzionalmente necessarie così determinate appaiono compatibili con l'attuale livello dei ricavi, e anzi sovradimensionate rispetto agli standard di settore. In altri termini, esse appaiono adeguate ad un livello di ricavi prudenzialmente valutabile in 150.000 euro aggiuntivi.

Nessuna rideterminazione è stata condotta con riferimento alle risorse lavorative diverse da quelle addette alla vendita, ovvero il contabile e il magazziniere, in pianta organica e assunte con contratto a t.p. e indeterminato, ritenute pertanto funzionalmente necessarie.

7.4. Determinazione del reddito medio normalizzato: altre variazioni e risultato.

Oltre alla rideterminazione del fattore lavoro e del relativo costo –limitatamente agli addetti alla vendita– si sono effettuate, ai fini della ricostruzione del conto economico normalizzato, unicamente le seguenti variazioni:

- costi per godimento di beni di terzi: assunti non nell'importo medio ma nell'ammontare sostenuto nell'ultimo esercizio, effettivamente rappresentativo, poiché il canone di locazione dell'immobile è stato ricontrattato e ridotto nell'esercizio 2013;
- ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali: azzerati per termine del processo di

ammortamento nel 2014;

- ammortamenti delle immobilizzazioni materiali: assunti nell'ammontare rilevato nell'ultimo esercizio, effettivamente rappresentativo della residua vita economica utile delle immobilizzazioni ancora in ammortamento.

Tutte le variazioni sono esposte nell'all. 15, "Conto economico normalizzato", riprodotto di seguito, nelle 2 colonne "Variazioni".

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO				
CONTO ECONOMICO NORMALIZZATO				
	MEDIA RETTIFICATA	VARIAZIONI		C.E. NORMALIZZATO
RICAVI DA CESSIONI E SERVIZI	825.148			825.148
<i>di cui ricavi da SSN</i>	291.730			291.730
RICAVI DA CESSIONI INTERNE	0			0
RICAVI DIVERSI	4.871			4.871
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	830.019	0	0	830.019
MERCI C/ACQUISTI	647.534			647.534
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MERCI	17.582			17.582
COSTO DEL VENDUTO	665.116	0	0	665.116
MARGINE COMPLESSIVO SULLE VENDITE	164.903	0	0	164.903
COSTI PER SERVIZI	71.409	-52.292	0	19.117
<i>di cui costi per il personale</i>	52.292	-52.292	0	0
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	34.260	-34.260	33.561	33.561
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.092			2.092
TOTALE COSTI ESTERNI	107.761	-86.552	33.561	54.770
VALORE AGGIUNTO	57.142	86.552	-33.561	110.133
COSTI PER IL PERSONALE	166.768	-101.753	119.246	184.261
<i>di cui contabile + magazziniere</i>	65.015	0	0	65.015
<i>di cui indennità tirocinanti</i>	800	-800	0	0
MARGINE OPERATIVO LORDO	-109.626	188.305	-152.807	-74.128
AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI	259	-259		0
AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	2.656	-2.656	2.188	2.188
TOTALE AMMORTAMENTI	2.915	-2.915	2.188	2.188
TOTALE COSTI OPERATIVI	277.444	-191.220	154.995	241.219
RISULTATO OPERATIVO	-112.541	191.220	-154.995	-76.316

Nella prima colonna sono indicati gli storni. In particolare:

- è stato stornato dalla voce "Costi per servizi" il costo della manodopera interinale;
- sono stati stornati interamente i costi per il godimento di beni di terzi e gli ammortamenti;
- dalla voce "Costi per il personale" sono stati stornati i costi diversi da quelli sostenuti per il contabile e il magazziniere.

Nella seconda colonna "Variazioni" sono indicati gli importi standard sostitutivi di quelli stornati. In particolare:

- i costi per il godimento di beni di terzi e gli ammortamenti sono stati rideterminati in misura pari all'ammontare sostenuto nell'ultimo esercizio;
- il costo standard del lavoro degli addetti alla vendita, ovvero il costo del lavoro diverso da quello sostenuto per il contabile e per il magazziniere, è stato rideterminato nell'importo

di 119.245,75 euro come sopra analiticamente calcolato.

Il conto economico standard, così normalizzato e ricostruito, è riportato nell'ultima colonna ed evidenzia un risultato operativo consistente in una

perdita di 76.316,00 euro.

Essa rappresenta il risultato attribuibile alla gestione tipica della farmacia in condizioni operative standard, negli attuali assetti gestionali e dato l'attuale livello delle vendite e prestazioni, ed è espressiva, come più sopra indicato, dell'attuale diseconomicità della gestione, delle criticità della combinazione produttiva e dei costi eventualmente richiesti per il loro azzeramento, nonché dei costi frizionali originati dal tempo di adattamento dell'impresa al nuovo contesto gestionale.

Verrà perciò impiegata, previa sua attualizzazione per il numero di anni della concessione in gestione della Farmacia, quale secondo termine della media che si utilizzerà per determinare il valore economico finale.

7.5. Durata ottimale della concessione.

È ancora in vigore la disposizione, dettata dall'art. 12 del R.D. n. 2440/1923, secondo la quale i contratti pubblici non possono avere durata superiore a nove anni.

Secondo il codice degli appalti la durata della concessione è di regola non superiore a 30 anni (art. 143 c. 6), ma la P.A. può prevedere una durata superiore al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario.

Tuttavia le norme del codice degli appalti non sono applicabili alla concessione di servizi se non esplicitamente stabilito (codice degli appalti, art. 30 c. 1), e una lunga durata della concessione non appare congrua sotto molteplici profili, concernenti in particolare:

- la necessità di garantire all'ente pubblico tempi celeri di rientro finanziario;
- la necessità di garantire l'effettività della provvista a mente del disposto della Delibera del Consiglio Comunale n. 29/2015, che destina il canone di concessione ad *“assicurare entrate certe per il finanziamento dei servizi sociali erogati dall'Azienda Speciale”*;
- l'opportunità di ridurre sotto il profilo temporale il vincolo imposto al concessionario;
- la possibilità di rivalutare al termine della concessione, in sede di rinnovo, i termini economici della concessione stessa, soprattutto considerando che essa viene accordata nell'attuale periodo di profonda e generalizzata crisi economica.

Si ritiene pertanto, in ragione delle considerazioni qui esposte, che la durata ottimale della concessione possa essere valutata e stabilita in 9 (nove) anni.

7.6. Attualizzazione del reddito operativo normalizzato.

Stabilita la durata ottimale della concessione è possibile attualizzare il risultato operativo normalizzato sopra ottenuto (perdita di 76.316,00 euro) per un periodo di 9 anni.

Quale tasso di attualizzazione si impiegherà:

1. il rendimento medio delle attività finanziarie prive di rischio rilevato alla data più recente;
2. aumentato di una percentuale espressiva della maggiore rischiosità aziendale.

Quanto al primo addendo, si assume qui il **rendimento medio ponderato dei titoli di Stato, pubblicato periodicamente dalla Banca d'Italia (c.d. "Rendistato") e riferito al mese di maggio 2015, pari all'1,256%**, (allegato 16: <https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-mef/rendistato-rendiob/documenti/rendistato-01-06-2015.pdf>) **opportunamente rettificato in considerazione della tassazione (12,50%) e dell'inflazione (0,1% nel mese di maggio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente**: indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività: <http://www.istat.it/it/archivio/162199>).

Si ha pertanto:

rendimento lordo dei titoli di Stato	1,256%
tassazione 12,50%	– 0,157%
rendimento netto	<u>1,099%</u>
tasso di inflazione	– 0,100%
rendimento netto deflazionato	<u><u>0,999%</u></u>

Quanto al premio per il rischio, per la sua stima si è proceduto come segue:

1. si è assunto inizialmente l'*equity risk premium*, il premio al rischio del capitale proprio, così come stimato da Mediobanca nell'indagine annuale "*Dati cumulativi di 2.050 società italiane (2014)*". L'indagine, condotta dall'Ufficio Studi di Mediobanca e da R&S SpA, società di studi economici e finanziari sulle imprese e sui mercati interamente posseduta da Mediobanca, è stata pubblicata nel mese di agosto 2014 ed è disponibile all'indirizzo web https://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/dc_2014.pdf. Il premio per il rischio è stimato nella misura del 5,50% (Mediobanca, *ibidem*, pag. XXV e Tab. 39 nota (°), pag. LXXVI);
2. si è proceduto a rettificare tale valore in considerazione delle specificità dell'azienda qui valutata in rapporto alle società oggetto dell'indagine Mediobanca, e in particolare:
 - in considerazione della differente dimensione aziendale, posto che le società analizzate da Mediobanca sono imprese grandi (oltre 499 addetti e fatturato tra 355 milioni e 2,99 miliardi di euro) e medie (tra 50 e 499 dipendenti e fatturato tra 16 e 355 milioni di euro –parametri Mediobanca–);
 - in considerazione della specificità di settore, posto che le società della distribuzione commerciale al dettaglio analizzate da Mediobanca costituiscono un campione che copre il 31% dell'intero settore, senza specificazioni di dettaglio e compresa la distribuzione alimentare;
3. la rettifica è stata operata mettendo a rapporto l'indicatore:

$$CR / CV = (\text{Costi Rigidi}) / (\text{Costi Variabili})$$

così come risultante, rispettivamente:

- dal conto economico standard normalizzato della Farmacia qui elaborato (all. 15), e
- dal conto economico-tipo elaborato da Mediobanca per le aziende della distribuzione commerciale (Mediobanca, cit., Tab.3, Distribuzione al dettaglio, Conto economico 2013, pag. 127),

considerando rigidi, per omogeneità di confronto, il costo del lavoro più gli ammortamenti, e variabili il costo del venduto e tutti gli altri costi operativi (con esclusione quindi dell'area finanziaria, di quella straordinaria e di quella fiscale).

L'indicatore CR/CV esprime infatti la rigidità della gestione aziendale a fronte della variabilità di mercato e d'ambiente, e può pertanto considerarsi espressivo del rischio operativo specifico della gestione aziendale. Il rapporto "Beta":

$$\beta = (CR/CV)_{farmacia} / (CR/CV)_{Mediobanca}$$

esprime la maggiore o minore rischiosità operativa della farmacia rispetto all'aggregato aziendale di riferimento, e si sviluppa come segue:

$$(CR/CV)_{farmacia} = 186.449 / 719.886 = 0,259;$$

$$(CR/CV)_{Mediobanca} = 6.263.119 / 40.059.137 = 0,156;$$

$$\beta = (CR/CV)_{farmacia} / (CR/CV)_{Mediobanca} = 0,259 / 0,156 = 1,66;$$

4. l'*equity risk premium* riferibile al rischio operativo della farmacia, come sopra calcolato, assume pertanto in prima approssimazione il valore:

$$\beta * 5,50\% = 9,13\%;$$

5. si è successivamente considerato l'indicatore di rischiosità finanziaria rappresentato dal tasso di default registrato nel credito alle imprese per il settore del commercio al dettaglio (tasso di default a 90 giorni delle imprese, espressivo delle nuove sofferenze e dei ritardi nei rimborsi di tre o più rate registrati nell'ultimo anno), rilevato da CRIF SpA e pari nel settembre 2014 al 6,4% (CRIF Rating Agency, "Economic Overview", gennaio 2015, pag. 3: http://www.creditrating.crif.com/Documents/Economic_Overview_CRIF_Rating_Agency_it.pdf). Il descritto tasso di default è espressivo non solo del rischio operativo ma anche di quello finanziario. Esso appare coerente con il *risk premium* rilevato da Mediobanca, e pertanto, in considerazione:
 - della sua maggiore espressività;
 - del periodo di riferimento più recente,si ritiene di assumere nella stima quest'ultimo indicatore, anch'esso rettificato mediante il parametro prima calcolato;
6. pertanto la maggiorazione da applicare al rendimento di un investimento *risk free* in considerazione della minor liquidabilità dell'investimento nonché del rischio di mercato e dello specifico rischio d'azienda, ai fini della determinazione del tasso di attualizzazione del reddito operativo normalizzato, viene determinata nella percentuale del:

$$B * 6,4\% = \underline{10,624\%}.$$

Essa appare adeguatamente rappresentativa degli elementi di rischiosità generale e particolare fin qui evidenziati: dalla generalizzata riduzione della capacità di spesa ai provvedimenti di liberalizzazione attuati e in via di attuazione, alla riduzione dei margini di redditività, all'aumentata difficoltà del ricorso al credito e alla crescita dei relativi oneri, ai rischi specifici, infine, connessi alla potenziale riduzione del mercato locale che presenta 5 sedi farmaceutiche su 15 non ancora assegnate.

Si impiegherà pertanto il tasso di attualizzazione del $(0,999\% + 10,624\%) = \underline{11,623\%}$.

Il fattore di attualizzazione a_{n-i} di:

- una rendita costante posticipata della **durata n di 9 anni**
- **al tasso i dell'11,623%**,

si ottiene dalla formula:

$$a_{n-i} = ((1+i)^n - 1)/(i*(1+i)^n),$$

ed è pari ad:

$$a_{n-i} = a_{9-0,11623} = \underline{5,405482806}.$$

Per conseguenza il valore del risultato operativo normalizzato del conto economico della Farmacia è pari ad euro:

$$- 76.316,00 * 5,405482806 = - 412.525,00,$$

e il fattore di correzione del valore economico provvisoriamente ottenuto con il metodo del moltiplicatore dei ricavi è pari a euro:

$$- 412.525,00 * 20\% = - \underline{82.505,00}$$

Esso rappresenta il secondo termine della media che si utilizzerà, come sopra indicato (v. *supra*, par. 6.7), per determinare il valore economico finale.

8. Determinazione del valore economico della Farmacia Comunale

– VALORE ECONOMICO DELLA FARMACIA –

Il valore economico della Farmacia Comunale, determinato in risposta al quesito posto mediante il procedimento fin qui illustrato, **è pari ad euro:**

$$(664.015,00 - 82.505,00) = \underline{581.510,00}.$$

9. Determinazione del canone di concessione

Si ritiene che il canone di concessione relativo al valore determinato al punto prece-

dente possa essere articolato in una quota fissa e una quota variabile rapportata ai ricavi, che appare ragionevole determinare, in considerazione dell'ammontare complessivo del canone, nell'1% del valore dei ricavi stessi.

A tal fine:

1. si procede in primo luogo alla determinazione del canone di concessione che garantisca, per gli anni di durata della concessione stessa, un flusso di ricavi equivalente, in valore attuale, al valore economico come sopra determinato di euro 581.510,00.

Quale tasso di attualizzazione si utilizza il tasso medio dei titoli di Stato rilevato dalla Banca d'Italia nel mese di maggio 2015, al netto della tassazione e dell'inflazione, già indicato al paragrafo 7.6 e pari allo 0,999%.

Il risultato dell'elaborazione è il seguente (in unità di euro):

Anno	Canone	Val.Att.
0	67.211	67.211
1	67.211	66.546
2	67.211	65.888
3	67.211	65.236
4	67.211	64.591
5	67.211	63.952
6	67.211	63.320
7	67.211	62.693
8	67.211	62.073
TOT.	604.898	581.510

Il canone (C) è determinato in modo che la sommatoria dei valori attuali (VA), attualizzati per ognuno dei 9 anni (n) da 0 a 8 al tasso (i) dello 0,999% mediante la formula di attualizzazione:

$$VA = C/(1+i)^n,$$

risultanti pari al valore economico come sopra determinato di euro 581.104,00.

2. Si procede quindi a scorporare dal canone la quota variabile determinata sulla base dell'1% dei ricavi dell'esercizio 2014, pari a euro 792.481,00, moltiplicati per il moltiplicatore 1,00 e ponderati all'80%:

$$792.481,00 * 1,00 * 80% * 1\% = 6.340,00,$$

ottenendo la quota fissa di euro:

$$67.211,00 - 6.340,00 = \underline{\underline{60.871,00.}}$$

Si precisa, dietro specifica richiesta della committente, l'effetto sulla determinazione della quota fissa come sopra calcolata delle seguenti voci di costo comprese nel conto economico normalizzato illustrato al precedente paragrafo 7.4:

Voce di costo	Importo (media 2012-14)	Effetto sulla quota fissa
costo del contabile	36.241,00	4.528,00
costo del magazziniere	28.774,00	3.595,00
costo totale	65.015,00	8.123,00

Alla quota fissa va aggiunta la quota variabile, calcolata nell'1% dei ricavi (conseguiti nell'anno precedente), e pari, con riferimento al 2014, all'1% di 782.609,00 (Valore della produzione al netto delle cessioni interne: 792.481 – 9.872), ovvero

ad euro 7.826,00.

Il canone complessivo da corrispondere nell'anno 2015 risulta pertanto determinato come segue:

– quota fissa:	60.871,00
– quota variabile 2015 (1% di 792.481,00, val. prod. 2015):	7.826,00
canone totale:	<u>68.697,00</u>

Ai fini pratici e documentali risulta di più agevole determinazione assumere, per la quota variabile, il riferimento al fatturato anziché ai ricavi. Il precedente conteggio del canone complessivo da corrispondere **nell'anno 2015** si modifica pertanto come segue:

– quota fissa:	60.871,00
– quota variabile 2015 (1% di 831.025, fatturato 2014):	8.310,00
canone totale:	<u>69.181,00</u>

Conclusivamente:

– CANONE DI CONCESSIONE –

Si ritiene opportuno articolare il canone di concessione, determinato in risposta al quesito posto mediante il procedimento fin qui illustrato, come segue:

- **una quota fissa di euro 60.871,00;**
- **una quota variabile pari all'1% del fatturato risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, e precisamente dal rigo corrispondente al rigo VE23, colonna "Imponibile", della dichiarazione IVA 2015 per il 2014. Per il primo anno (2015) la quota variabile è determinata in euro 8.310,00, e la quota totale in euro 69.181,00.**

10. Contributo all'Azienda Speciale

Si ritiene che il contributo da versare all'Azienda Speciale quale indennizzo per la cessione della filiale:

- possa essere riferito e ragguagliato:
 - ai costi complessivamente sostenuti dall'Azienda Speciale per l'avviamento dell'attività;
 - agli esborsi che l'Azienda Speciale dovrà sostenere per effetto della cessazione della gestione della Farmacia, fra i quali, a titolo esemplificativo, la corresponsione del TFR ai dipendenti licenziati e riassunti dal concessionario (57.406 euro, v. all. 11);
 - alla circostanza che il deficit patrimoniale riferito alla farmacia, pari ad euro 261.755 al 31/12/2014 (all. 11 prospetto 3), resterà a carico dell'Azienda Speciale e dovrà da questa essere pagato;
- possa essere pertanto definito in via equitativa nell'ammontare di due quote fisse del canone di concessione come sopra determinato.

Pertanto:

– CONTRIBUTO ALL'AZIENDA SPECIALE –

Si ritiene opportuno determinare il contributo da versare all'Azienda Speciale quale indennizzo per la cessione della filiale in due quote fisse del canone di concessione, e pertanto in euro:

$$60.871,00 * 2 = \underline{\underline{121.742,00}}$$

11. Emolumento per il presente incarico

L'emolumento che l'Azienda Speciale corrisponderà al sottoscritto perito per la redazione della presente relazione di stima è stato convenuto ed accettato dalla committente in:

euro 6.000,00,

oltre CAP 4% e IVA 22%.

Esso viene qui indicato per espressa disposizione dell'incarico ricevuto, affinché sia computato tra le somme che il concessionario dovrà corrispondere all'Azienda Speciale.

12. Riepilogo dei quesiti e delle relative determinazioni

In risposta ai quesiti posti, e in esito al procedimento fin qui illustrato, si riepilogano di seguito le determinazioni fornite nella presente relazione.

Tutti gli importi esposti di seguito o in altre parti della presente relazione e costituenti corrispettivi, compensi, contributi o emolumenti, comunque denominati, sono indicati al netto di oneri di legge e IVA, se dovuta.

1. **Durata ottimale della concessione:**
anni 9 (nove), come indicato al paragrafo 7.5;
2. **risorse strumentali necessarie alla gestione della Farmacia Comunale:**
le immobilizzazioni materiali e immateriali al 31/12/2014, dettagliate nell'allegato 12, come indicato al paragrafo 5.4;
3. **risorse umane necessarie alla gestione della Farmacia Comunale:**
n. 3 addetti alle vendite, oltre alle risorse lavorative diverse da quelle addette alla vendita, ovvero il contabile e il magazziniere, in pianta organica e assunte con contratto a t.p. e indeterminato, ritenute pertanto funzionalmente necessarie, come indicato al paragrafo 7.3;
4. **valore della concessione:**
euro 581.510,00, come indicato al paragrafo 8;
5. **valore del magazzino:**
euro 85.903,00 al 31/12/2014, come indicato al paragrafo 5.6;
6. **valore dei beni strumentali:**
euro 4.921,00 al 31/12/2014, come indicato al paragrafo 5.4;
7. **articolazione del canone di concessione:**
composto da una quota fissa di euro 60.871,00 e da una quota variabile pari all'1% del fatturato dichiarato ai fini IVA per l'anno precedente, determinata per il primo anno in euro 8.310,00, come indicato al paragrafo 9;
8. **contributo all'azienda speciale quale indennizzo per la cessione della filiale:**
euro 121.742,00, pari a 2 quote fisse del canone di concessione, come indicato al paragrafo 10;

9. **emolumento per il presente incarico:**

euro 6.000,00, come indicato al paragrafo 11;

10. **tabella riassuntiva degli importi che il concessionario dovrà corrispondere:**

al Comune:	
Canoni di concessione:	9 canoni annuali composti ciascuno da una quota fissa di euro 60.871,00 , per un totale di euro 547.839,00, più una quota variabile pari all’1% del fatturato dichiarato ai fini IVA per l’anno precedente, determinata per il primo anno (2015) in euro 8.310,00.
all’Azienda Speciale:	
Contributo a titolo di indennizzo:	euro 121.742,00 , pari a 2 quote fisse del canone di concessione.
Corrispettivo per l’acquisto del magazzino:	Nell’importo che risulterà dall’inventario alla data di effetto dell’affidamento. Al 31/12/14 l’importo era pari ad euro 85.903,00.
Corrispettivo per l’acquisto dei beni ammortizzabili:	euro 4.921,00 , corrispondenti al valore al 31/12/14. Qualora l’affidamento dovesse avere effetto dopo il 31/12/2015 l’importo dovrà essere rideterminato.
Rimborso del costo della presente perizia:	euro 6.000,00.
Eventuale Corrispettivo per l’acquisto della partecipazione nella Cooperativa Farmaceutica SAFAR:	euro 6.000,00 , corrispondenti al costo d’acquisto della partecipazione. La stessa non rappresenta una risorsa strumentale necessaria per la gestione della Farmacia, pertanto il Comune e l’Azienda Speciale valuteranno la sua eventuale inclusione tra le attività da cedere.

* * * * *

13. Conclusioni

Con la presente relazione che si compone di:

- 39 pagine numerate dalla numero 1 alla numero 39, con indice;
- un fascicolo di allegati comprendente 16 allegati numerati dal n. 1 al n. 16, per un totale di 95 pagine non numerate, con indice,

il sottoscritto perito ritiene di aver assolto l'incarico ricevuto e rimane a disposizione della S.V. per ogni chiarimento.

La presente relazione viene inviata oggi stesso alla committente a mezzo posta elettronica certificata, e contestualmente consegnata alla stessa in unico originale cartaceo corredato di supporto informatico.

Reso in Pescara, addì 25 giugno 2015



perito

Dott. Giuseppe Iampieri

ALLEGATI

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO 1

Deliberazione del Consiglio Comunale di Montesilvano del 26/03/2015 n. 29

ALLEGATO 2

Determinazione del Direttore dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano del 07/05/2015 n. 58

ALLEGATO 3

Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo del 26/09/2003 n. 810

ALLEGATO 4

Deliberazione del Consiglio Comunale di Montesilvano del 19/11/2004 n. 98

ALLEGATO 5

Contratto di Servizio del 28/04/2010

ALLEGATO 6

Contratto di affitto dei locali della farmacia del 19/09/2005

ALLEGATO 7

Deliberazione della Giunta Municipale di Montesilvano del 20/04/2012 n. 100

ALLEGATO 8

Deliberazione della Giunta Municipale di Montesilvano del 19/06/2012 n. 124

ALLEGATO 9

Deliberazione del CdA dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano del 22/04/2005 n. 12

ALLEGATO 10

Deliberazione del CdA dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano del 26/05/2005 n. 15

ALLEGATO 11

Situazioni contabili relative alla Farmacia per gli esercizi 2012, 2013 e 2014

ALLEGATO 12

Prospetto riepilogativo dei beni ammortizzabili al 31/12/2012, 2013 e 2014

ALLEGATO 13

Prospetto di dettaglio del costo del lavoro per funzione/livello per gli esercizi 2012, 2013 e 2014

ALLEGATO 14

Manodopera funzionalmente necessaria (addetti alle vendite)

ALLEGATO 15

Conto economico normalizzato

ALLEGATO 16

Rendistato 01/06/2015

ALLEGATO 1

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI MONTESILVANO
DEL 26/03/2015 N. 29**



COMUNE DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 26/03/2015 Delibera n° 29

**Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / AZIENDA SPECIALE -
PROVVEDIMENTI (GESTIONE FARMACIA COMUNALE).**

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISEI, del mese MARZO, alle ore 09.30, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte nella vigente legge, sono stati convocati in seduta straordinaria ed in seduta pubblica in seconda convocazione i Consiglieri Comunali. Sono presenti:

N.	Consiglieri comunali	Pres.	Ass.	N.	Consiglieri comunali	Pres.	Ass.
1	MARAGNO FRANCESCO	X		14	DI PASQUALE UMBERTO	X	
2	ALIANO ANTHONY HERNEST	X		15	DI STEFANO GABRIELE		X
3	ANELLI MANUEL	X		16	FALCONE CARLANDREA	X	
4	BALLARINI PAOLA	X		17	GABRIELE PIETRO PASQUALE	X	
5	COMARDI DEBORAH	X		18	MUSA MANOLA	X	
6	D'ALONZO ENEA	X		19	PALUMBO DANILO	X	
7	DAVENTURA CLAUDIO	X		20	POMPEI ALESSANDRO	X	
8	DE VINCENTIIS ERNESTO	X		21	ROSSI PAOLO	X	
9	DI BATTISTA CORRADO	X		22	RUGGERO LINO	X	
10	DI BLASIO STEFANO		X	23	SILLI LORENZO	X	
11	DI FELICE VALENTINA	X		24	STRACCINI GABRIELE	X	
12	DI GIOVANNI BARBARA	X		25	TOCCO ADRIANO	X	
13	D'IGNAZIO FELICIANO	X					

Presenti n. 23

Assenti n. 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede UMBERTO DI PASQUALE nella sua qualità di Presidente .

Partecipa il Segretario Generale Alfredo Luviner.

Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione .

Si dà atto che la premessa della delibera n. 28 in data odierna, che si intende integralmente riportata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dopo un lungo dibattito e la votazione di alcuni emendamenti, come riportato nella trascrizione allegata, prende la parola il Cons. ALIANO.

Il Cons. ALIANO dice che, su proposta dell'Assessore BROCCHI e quindi della Giunta, la minoranza potrebbe accettare di ritirare tutti gli emendamenti a condizione che vengano divisi gli argomenti in due delibere (precisamente una riguardante il trasporto disabili e l'altra riguardante la farmacia comunale) e vengano tutelati i dipendenti.

Rientrano i Conss. COMARDI e DAVENTURA - I presenti sono 23.

A questo punto il Cons. TOCCO illustra un emendamento, presentato dalla maggioranza, con il quale si propone di:

"Scindere la proposta deliberativa in n. 2 distinti provvedimenti consiliari, come segue:

- a) approvare la deliberazione relativa all'affidamento in concessione della Farmacia Comunale, scorpendo conseguentemente i punti nn. 9 e 10 del dispositivo (e le correlate parti motive del provvedimento);
- b) approvare, quindi, la deliberazione relativa all'affidamento del servizio di trasporto a favore dei diversamente abili, attraverso distinta votazione, scorpendo dall'inerente provvedimento i punti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del dispositivo (e le correlate parti motive del provvedimento)".

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 23 Consiglieri presenti e votanti e di seguito riportati (MARAGNO, DI PASQUALE, ALIANO, ANELLI, BALLARINI, COMARDI, D'ALONZO, DAVENTURA, DE VINCENTIIS, DI BATTISTA, DI FELICE, DI GIOVANNI, D'IGNAZIO, FALCONE, GABRIELE, MUSA, PALUMBO, POMPEI, ROSSI, RUGGERO, SILLI, STRACCINI, TOCCO), **il suddetto emendamento viene accolto ed approvato.**

Il Cons. MUSA illustra il seguente emendamento, presentato unitamente al Cons. ALIANO, e precisamente:

Si propone l'approvazione dell'emendamento che segue, in relazione ai principi inderogabili cui dovrà essere informata la Convenzione/Concessione amministrativa finalizzata alla gestione da parte di terzi (in possesso delle abilitazioni di legge) della Farmacia Comunale:

7 bis: "Il Concessionario dovrà obbligarsi espressamente a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro del ramo aziendale oggetto della concessione, attraverso la diretta applicazione dei presupposti legali di cui all'art. 2112 cod. civ., con rinuncia pertanto alle ipotesi di recesso per riduzione di personale dai contratti di lavoro, per l'intera durata del rapporto concessorio".

Il Cons. COMARDI, a titolo personale, annuncia il voto contrario perchè, secondo lei, "uno dei problemi della farmacia comunale tra i tanti che sono stati elencati è quello del personale".

Alle ore 23,20 il Consiglio Comunale viene sospeso; alle ore 23,40 il Segretario procede ad un nuovo appello dal quale risultano presenti n. 23 Consiglieri, come riportato nel frontespizio, e la seduta riprende.

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'emendamento presentato dai Conss. ALIANO e MUSA.

Con voti palesi espressi per alzata di mano come si riporta di seguito:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 23

VOTI FAVOREVOLI N. 22 (MARAGNO, DI PASQUALE, ALIANO, ANELLI, BALLARINI, COMARDI, D'ALONZO, DAVENTURA, DE VINCENTIIS, DI BATTISTA, DI FELICE, DI

GIOVANNI, D'IGNAZIO, FALCONE, GABRIELE, MUSA, PALUMBO, POMPEI, ROSSI, RUGGERO, SILLI, STRACCINI, TOCCO);

VOTI CONTRARI N. 1 (COMARDI), l'emendamento viene accolto ed approvato.

A questo punto vengono ritirati tutti gli emendamenti.

Quindi il Presidente apre la discussione sulla Gestione della Farmacia Comunale (punto "A").

Esce il Cons. COMARDI - I presenti sono 22.

Esce il Cons. MUSA - I presenti sono 21.

Dopo le dichiarazioni di voto, così come riportato nella trascrizione allegata, il Presidente mette a votazione la delibera come emendata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata:

- la deliberazione n. 234 del 4.12.2014, recante “*Contratto di servizio Azienda Speciale del Comune – atto di indirizzo politico amministrativo*”, con la quale la Giunta comunale ha stabilito, nell'esercizio del proprio potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo, di proporre al Consiglio Comunale la modifica del contratto di servizio in essere regolante i rapporti Comune / Azienda speciale affinché:
 - o venga individuata quale modalità di gestione della farmacia comunale quella della “concessione” di servizio ex art.30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Ricordato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell' articolo 49 – comma 1 – del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l'Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
- l'art. 2 – lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell' Azienda è stata modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
- il 28 Aprile 2010 è stato sottoscritto il confacente contratto di servizio tra il Comune e l'Azienda, registrato sotto il n. 02;

Rappresentato che:

- con la suddetta delibera consiliare n. 98 del 19 Novembre 2004 si è, fra l'altro, stabilito di affidare all' Azienda Speciale per i Servizi Sociali la gestione delle farmacie comunali di Montesilvano, come puntualmente riportato nel predetto contratto di servizio del 28 Aprile 2010, n. 02;
- il servizio pubblico farmaceutico comunale deve ritenersi, nel contesto della legislazione vigente, servizio “a rilevanza economica” pur presentando delle peculiarità che lo differenziano rispetto alla generalità degli altri servizi pubblici, in quanto indissolubilmente associato a finalità socio-sanitarie e assistenziali;
- per gli effetti combinati dell'abrogazione dell'art. 23/bis del D.Lgs. n. 112/2008 con referendum e della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, (relativo alla riforma dei servizi pubblici locali) gli Enti Locali – sulla scorta anche degli stringenti vincoli di finanza pubblica – nell'esercizio di libertà di scelta delle diverse modalità gestionali possibili dei “servizi pubblici locali a rilevanza economica”, devono individuare quella modalità che può soddisfare e garantire una maggiore economicità degli stessi pur senza pregiudizio per il livello qualitativo e di efficienza dei

servizi resi alla collettività;

Posto in rilievo che:

- la farmacia comunale di Montesilvano, individuata quale filiale produttiva dell'Azienda Speciale, quantunque in misura notevolmente ridotta rispetto ai risultati fatti registrare durante i primi esercizi, continua tuttavia a denunciare risultati in perdita che, sebbene compensati dall'andamento generale positivo dei bilanci consuntivi dell'Azienda degli anni 2009-2013, condizionano gli equilibri finanziari dell'ente strumentale;
- le difficoltà finanziarie dell'Azienda Speciale emerse negli ultimi anni, legate in gran parte ai ritardi nell'approvazione dei bilanci preventivi del Comune e ai conseguenti trasferimenti in dodicesimi delle risorse comunali all'Azienda, limitano la possibilità di anticipare gli apporti finanziari per gli acquisti dei prodotti farmaceutici;
- Le farmacie comunali possono attivare i servizi previsti dal D.Lgs 3 ottobre 2009, n. 153 *"Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*, e tuttavia, nella fattispecie che qui ci occupa, l'accesso all'erogazione a tali nuovi non è proponibile atteso che per le farmacie gestite a mezzo di azienda speciale, di società, ecc. è condizione necessaria che la gestione delle farmacie stesse non abbia registrato perdite progressive nelle ultime tre annualità di bilancio (DM 11.12.2012);
- I nuovi servizi che potrebbero essere attivati, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto di quanto previsto nei Piani socio-sanitari regionali, concernono:
 - a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
 - 1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
 - 2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici;
 - 3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
 - 4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta;
 - b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
 - c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;
 - d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
 - e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

- f) la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
- risulta evidente che l'attuale stato delle cose evita di potere conseguire i vantaggi sia in termine di miglioramento dei servizi offerti alla collettività e, quindi, di valorizzazione della farmacia stessa, sia in termini economici;

Considerato che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2012, ai sensi dell' art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012 n. 27 e s.m.i., in sede di revisione straordinaria della Pianta Organica delle Farmacie, sono state individuate cinque nuove sedi farmaceutiche private sul territorio comunale che saranno oggetto delle procedure di concorso regionale di assegnazione;
- è necessario ed opportuno cogliere i profondi mutamenti del mercato nel settore delle farmacie, divenuto molto più esigente e imprenditoriale, con maggiori rischi d' impresa;

Posto in evidenza, in ordine alle modalità di gestione, che:

- l'art. 9 della Legge 475/1968, prevede quali forme di gestione delle farmacie: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di società; d) a mezzo di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui i Comuni sono unici titolari; e) a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità;
- tuttavia, le modalità di gestione delle Farmacie Comunali previste dalla predetta normativa speciale (art. 9, Legge 475/1968), sono da considerare non tassative ed in parte superate, in quanto la gestione diretta del servizio farmaceutico, sotto il profilo organizzativo e commerciale non appare più in linea con quelle che sono le attuali esigenze del mercato e dell' utenza;
- infatti, il più recente orientamento giurisprudenziale (Cfr *ex multis* Parere Corte dei Conti, sez. regionale di Controllo per la Regione Lombardia n. 489 del 26.9.2011; TAR Sicilia Catania, sez.IV, Sentenza n. 1598, 2011; TAR Veneto Sentenza N. 358/2014 del 20 marzo 2014; AVCP Deliberazione n. 15 Adunanza del 23 aprile 2014), ritiene che un approccio interpretativo comunitariamente orientato renda possibile la soluzione secondo cui i comuni possono, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidare la gestione delle farmacie comunali in concessione a terzi, in applicazione dell'art. 30 del Codice dei contratti;
- tale orientamento è stato da ultimo confermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n.5587 del 13/11/2014, con cui il Giudice Amministrativo, è tornato a confermare la possibilità di affidare a privati in concessione, la gestione delle farmacie comunali;
- sulla modalità di gestione tramite società *in-house* gravano vincoli e condizioni di finanza pubblica analoghi a quelli dell'Ente Locale che limitano oggi notevolmente l'autonomia gestionale e la possibilità di sviluppo dell' attività nell' ottica di cui sopra;

Osservato e valutato che:

- il ruolo dell'Ente pubblico deve restare primario nel potenziamento e miglioramento dei livelli assistenziali farmaceutici erogati a favore della comunità dei cittadini del Comune di Montesilvano;
- l'attuale gestione della Farmacia Comunale per quanto fin qui detto, si ritiene debba essere rivista alla luce dei mutamenti normativi e di mercato in corso, pur tuttavia senza rinunciare a mantenere in capo all'Ente il potere di indirizzo e controllo della gestione, ma traslando il relativo rischio d' impresa a soggetti terzi, nell' ottica di garantire livelli adeguati di economicità, di efficacia, di efficienza, di qualità e di soddisfazione dell' utenza, senza che ciò gravi in termini di finanza pubblica, ma che – anzi - possa assicurare entrate certe per il finanziamento dei servizi sociali erogati dall' Azienda Speciale, riconducendo la funzione della farmacia comunale allo spirito iniziale previsto dall' attivazione della

stessa, nel 2005;

- in tale ottica, la soluzione che nella presente fattispecie si appalesa più consona ed idonea al perseguimento dei rilevanti interessi pubblici coinvolti, appare essere quella del ricorso all'istituto della "concessione di servizio" ex art.30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. a favore dei soggetti previsti dalla vigente normativa, individuati mediante procedure competitive di evidenza pubblica che garantiscano i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- l'adozione dell'istituto della concessione si pone in linea con i requisiti previsti dai principi sia comunitari che interni, ed infatti:
 - a. al concessionario viene demandato il rischio di gestione d'impresa;
 - b. il servizio è rivolto agli utenti finali e non all'amministrazione concedente, per cui si verrebbe a configurare il cosiddetto rapporto trilaterale;
 - c. l'amministrazione può prevedere il pagamento in favore del Comune di un canone concessorio che potrà essere articolato in vari modi;
 - d. l'amministrazione può indirizzare e controllare il servizio attraverso la definizione di un contratto di servizio che regoli la concessione sotto tutti i profili, sia economici, sia quantitativi che qualitativi;
 - e. la concessione della Farmacia Comunale a soggetti terzi all'Amministrazione costituisce ormai un istituto conosciuto nel mercato nazionale come soluzione innovativa per la gestione della farmacia, come peraltro risultante dalla richiamata giurisprudenza amministrativa;

Rilevato che:

- con la prospettata soluzione l'Amministrazione Comunale:
 1. è in grado di esercitare le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario mediante lo strumento del contratto di servizio con il soggetto gestore e degli obblighi richiesti nell'apposito bando di gara, ove verranno precisati gli impegni per garantire maggiore efficacia e qualità del servizio;
 2. può aumentare la valenza sociale della Farmacia Comunale attivando, a favore della cittadinanza, i servizi previsti dal ricordato D.Lgs 3 ottobre 2009, n. 153, con il coinvolgimento, in via prioritaria, della stessa Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano per le attività relative all'Assistenza Domiciliare Integrata ed alla consegna dei farmaci a domicilio;
 3. può determinare una tutela per la cittadinanza residente nelle vicinanze della Farmacia Comunale limitando la facoltà di spostamento della Farmacia da parte del Comune, su richiesta del concessionaria, nel limite spaziale di 500 ml in linea d'aria dall'attuale sede nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza;
 4. può conseguire in via diretta benefici di carattere finanziario a favore dei servizi sociali erogati dall'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano quale il riconoscimento di un canone di concessione periodico corrisposto dal nuovo gestore per tutta la durata della concessione, la previsione di un canone annuale, da porre a base di gara, legato al fatturato della farmacia comunale ed il riconoscimento di un contributo una tantum per l'Azienda Speciale per la fase di "avviamento" della stessa farmacia;
 5. non assume alcuna partecipazione diretta in quanto la gestione del servizio di fatto viene svolta interamente da un terzo soggetto concessionario, anche se la proprietà dell'azienda farmacia resta in capo al Comune;
 6. non partecipa direttamente al "rischio d'impresa", non assumendo alcuna delle responsabilità proprie dell'imprenditore;
 7. garantisce la continuità del servizio a favore della cittadinanza con il passaggio a favore del concessionario del "ramo d'azienda" farmacia comunale, oggi in capo all'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
 8. il conferimento della titolarità del servizio comporterà il trasferimento del personale addetto alla farmacia comunale al nuovo soggetto gestore e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.Lgs 30.03.2001, n.165 e dell'art. 2112 del codice civile ;
 9. come ulteriore tutela rispetto al personale farmacista, può pensarsi di estendere il diritto di

prelazione ex art.12 Legge 8.11.1991, n.362 e .m.i. anche alla fattispecie del conferimento della gestione del servizio in concessione;

10. può determinare autonomamente la durata di affidamento del servizio;

Precisato che:

- i risultati economici dell'ente strumentale Azienda speciale sono comunque riferibili totalmente ed esclusivamente al Comune, giusto art.114 del D.lgs 267/00, nonché art.1 commi 550 551 e 552 della Legge di Stabilità 2014; inoltre il comma 553 prevede, fra l'altro, che le aziende speciali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza;
- sulla scorta di tutto quanto fin qui detto e riportato, l'amministrazione comunale può esprimere indirizzi operativi finalizzati alla riorganizzazione dei servizi dei quali è questione in vista della indispensabile ottimizzazione delle risorse ad essi dedicate, del raggiungimento degli obiettivi di risparmio, e del miglioramento delle condizioni di erogazione degli stessi sia in termini organizzativi che in chiave di efficienza, efficacia ed economicità;
- la riorganizzazione dei servizi facenti capo alla Azienda speciale nei termini ipotizzati, potrà implicare anche una riduzione dell'incidenza del costo del personale a carico del bilancio dell'azienda e, di riflesso, sul bilancio del Comune;

Ritenuto, quindi, nel perseguimento dei ripetuti obiettivi di riorganizzazione dei propri servizi pubblici in una ottica di ottimizzazione delle risorse ad essi dedicate e del miglioramento delle condizioni di erogazione degli stessi sia in termini organizzativi che in chiave di efficienza, efficacia ed economicità, di potere disporre la modifica del contratto di servizio in essere regolante i rapporti Comune / Azienda speciale per:

- o individuare quale modalità di gestione della farmacia comunale quella della “concessione di servizio” ex art.30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed escludere tra le incombenze demandate alla azienda speciale, quindi, la gestione della farmacia;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente espresso nella seduta del 23.03.2015;

Accertata:

- la propria competenza all'assunzione del presente atto giusto art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all' articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti palesi espressi per alzata di mano come si riporta di seguito:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 21

VOTI FAVOREVOLI N. 12 (MARAGNO, DI PASQUALE, ALIANO, DAVENTURA, DE VINCENTIIS, DI BATTISTA, DI GIOVANNI, FALCONE, PALUMBO, POMPEI, SILLI, TOCCO);

VOTI CONTRARI N. 8 (ANELLI, BALLARINI, D'ALONZO, D'IGNAZIO, GABRIELE, ROSSI, RUGGERO, STRACCINI);

ASTENUTI N. 1 (DI FELICE);

DELIBERA

1. La premessa, che qui si intende integralmente riportata, forma parte integrante e sostanziale del

presente deliberato;

2. Di individuare, per le ampie argomentazioni riportate nella parte motivazionale del presente atto, quale nuova modalità di gestione della Farmacia Comunale di Montesilvano, quello della “concessione di servizio” ex art.30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. a favore dei soggetti previsti dalla vigente normativa, da individuarsi mediante il ricorso a procedura competitiva di evidenza pubblica informata ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
 3. Di disporre, in conseguenza, la revoca dell'affidamento all'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della gestione della Farmacia Comunale del Comune di Montesilvano, stabilendo, tuttavia, che gli effetti giuridici di tale revoca si produrranno solo dal momento dell'avvio del servizio di gestione della farmacia comunale da parte del nuovo gestore concessionario che sarà stato individuato all'esito del suddetto procedimento amministrativo di evidenza pubblica (condizione sospensiva), dando atto che fino a tale momento l'Azienda speciale garantirà la gestione della farmacia comunale nell'attuale assetto contrattuale;
 4. Di precisare, quindi, che alla rettifica del sopra richiamato contratto di servizio regolante i rapporti Comune/Azienda, attraverso cui escludere dal rapporto contrattuale la gestione della farmacia comunale, potrà provvedersi solo dopo l'avvio della gestione da parte del nuovo concessionario;
 5. Di dare mandato:
 - all'Azienda speciale del Comune affinché fornisca alla Giunta comunale apposita perizia estimativa, dalla quale desumere gli elementi di maggiore economicità, la durata ottimale della concessione, le risorse strumentali ed umane necessarie alla gestione della farmacia comunale, il valore della concessione, del magazzino, dei beni strumentali, delle migliori modalità di articolazione del canone di concessione che il concessionario dovrà versare in favore del Comune, il contributo all'Azienda Speciale quale indennizzo per la cessione della filiale ed ogni altro elemento utile per il conseguimento del migliore risultato per l'ente;
 - alla Giunta comunale affinché, sulla base di quanto risulterà dalla predetta relazione di stima, fissi gli elementi essenziali del contratto di concessione nonché del procedimento di evidenza pubblica e ciò anche con riguardo al trasferimento del personale connesso con il conferimento al privato della gestione della farmacia comunale, nonché degli ulteriori elementi riportati nella parte espositiva del presente atto;
 - ai Dirigenti competenti, la predisposizione ed adozione dei provvedimenti amministrativi connessi ed attuativi per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito;
 6. Di stabilire, quale ulteriore tutela per il personale farmacista dipendente, di estendere anche alla presente fattispecie di conferimento della gestione mediante concessione di servizio, il diritto di prelazione ex art.12 Legge 8.11.1991, n.362 e .m.i.;
 7. Di stabilire, al fine di continuare a garantire la presenza in zona del servizio della farmacia, di limitare la facoltà di spostamento della Farmacia da parte del Comune, su richiesta del concessionario, nel limite spaziale di 500 ml in linea d'aria dall'attuale sede e sempre nell'ambito della zona farmaceutica di pertinenza;
- 7 bis: "Il Concessionario dovrà obbligarsi espressamente a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro del ramo aziendale oggetto della concessione, attraverso la diretta applicazione dei presupposti legali di cui all'art. 2112 cod. civ., con rinuncia pertanto alle ipotesi di recesso per riduzione di personale dai contratti di lavoro, per l'intera durata del rapporto concessorio".**
8. Di esprimere sin d'ora l'indirizzo per l'Amministrazione di prevedere in sede di prossima rivisitazione della Pianta Organica delle Farmacie, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i., l'attivazione di una seconda farmacia comunale all'interno o in prossimità del nuovo Distretto Sanitario di Montesilvano.

Il Consiglio Comunale viene chiuso alle ore 0,40 del giorno 27 Marzo 2015.

*Il sottoscritto **dr. Alfonso Melchiorre**, Dirigente del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, sussistendo i requisiti di legittimità tenuto conto delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto riportati nella parte motivazionale del provvedimento*
Data, 15 gennaio 2015

Il Dirigente
dr. Alfonso Melchiorre

*Il sottoscritto **dr. Pietro Ventrella**, per il Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.*
Data, 16 gennaio 2015

Il Dirigente
dr. Pietro Ventrella

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DI PASQUALE UMBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Montesilvano, li 30/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
- E' divenuta esecutiva il giorno 24/05/2015 perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L.

Montesilvano, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Montesilvano, li _____

ALLEGATO 2

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DELL'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO
DEL 07/05/2015 N. 58**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 58 DEL 07.05.2015

Prot. M. 3548 del 07/05/2015

OGGETTO: ELABORAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER CESSIONE FILIALE FARMACIA COMUNALE.
AFFIDAMENTO INCARICO.

Direttore
Brescia
Studio Iampieri (PEC)

IL DIRETTORE dell'Azienda

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 06/02/2015;

Premesso che:

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del d.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l'Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
- ✓ l'art. 2 - lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
- ✓ con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell'Azienda è stata modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
- ✓ giusta deliberazione di C.C. 98/2004 e contratto di servizio 02/2010 questa Azienda speciale gestisce la Farmacia Comunale alla Via A.Moro a Montesilvano (Pe);

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 29 del 26/03/2015, avente ad oggetto "Contratto di servizio Comune/Azienda speciale. Provvedimenti (Gestione Farmacia Comunale);
- la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale n.25 del 04/05/2015, avente ad oggetto "Recepimento deliberazione del Consiglio Comunale di Montesilvano n. 29 del 26/03/2015";

Considerato che dal combinato disposto dei provvedimenti sopra richiamati, l'Azienda speciale è tenuta a fornire alla Giunta Comunale "apposita perizia estimativa, dalla quale desumere gli elementi di maggiore economicità, la durata ottimale della concessione, le risorse strumentali ed umane necessarie alla gestione della Farmacia Comunale, il valore della concessione, del magazzino, dei beni strumentali, delle migliori modalità di articolazione del canone di concessione che il concessionario dovrà versare in favore del Comune, il contributo dell'azienda speciale quale indennizzo per la cessione della filiale ed ogni altro elemento utile per il conseguimento del migliore risultato per l'Ente", incaricando all'uopo il consulente finanziario e contabile dell'Azienda speciale, dr. Giuseppe Iampieri;

Ritenuto opportuno, quindi, affidare incarico per la redazione della perizia di cui alle premesse al consulente finanziario e contabile dell'Azienda Speciale dr. Giuseppe Iampieri, nato a Pescara il 18/03/1959 - dottore commercialista con studio professionale in Pescara alla Via Paolucci n.3, disponendo che l'emolumento per l'incarico sia indicato tra le voci economiche della perizia medesima;

Stabilito che i costi per l'emolumento a favore del professionista incaricato dovranno essere, attraverso puntuale indicazione di tale previsione nell'atto che andrà a regolare il futuro rapporto concessorio tra Comune di Montesilvano e Concessionario, posti a carico di quest'ultimo;

Visti:

- lo Statuto dell'Azienda approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004;

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse e gli atti in essa richiamati sono parte integrante e sostanziale della determinazione presente;

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni" - Centr. 085.4454672 fax 085.4481345 E-mail: Info@aziendasociale.it


P.IVA 01701210682 / Cod.Fisc. 91071530688 / Codice univoco fatturazione elettronica UF:03HT / Codice IPA asissm

2. di incaricare il dr. Giuseppe Iampieri, consulente finanziario e contabile dell'Ente - dottore commercialista con studio professionale in Pescara alla Via Paolucci n.3 , alla redazione di acconcia perizia estimativa, dalla quale desumere gli elementi di maggiore economicità, la durata ottimale della concessione, le risorse strumentali ed umane necessarie alla gestione della Farmacia Comunale, il valore della concessione, del magazzino, dei beni strumentali, delle migliori modalità di articolazione del canone di concessione che il concessionario dovrà versare in favore del Comune, il contributo dell'azienda speciale quale indennizzo per la cessione della filiale ed ogni altro elemento utile per il conseguimento del migliore risultato per l'Ente, così come previsto dalla Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale 25/2015, disponendo allo stesso che l'emolumento per l'incarico sia indicato tra le voci economiche della perizia medesima;
3. di demandare al competente ufficio dell'Azienda l'adempimento degli incombenzi consequenziali.

L'Estensore

dr. Francesco Brescia

Il Direttore dell'Azienda
(n. 11)



ALLEGATO 3

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
D'ABRUZZO
DEL 26/09/2003 N. 810**

2817

[9]



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE SANITA' - PESCARA
- 7 OTT. 2003
Posiz 18266/23

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 26 SETTEMBRE 2003 Deliberazione N. 810

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 26 SETTEMBRE 2003

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. _____ On. Dott. GIOVANNI PACE

con l'intervento dei componenti:

- | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|---------|
| 1. _____ | Assente | 6. _____ | Assente |
| 2. <u>AMICONE</u> | | 7. <u>DOMENICI</u> | |
| 3. <u>CASTIGLIONE</u> | | 8. <u>ORSINI</u> | |
| 4. <u>D'ANNUNZIO</u> | | 9. <u>PROSPERO</u> | |
| 5. <u>DE MATTEIS</u> | | 10. <u>SABATINI</u> | |
| 6. <u>DESIATI</u> | | | |

Svolge le funzioni di Segretario _____ Dott. Carlo Massacesi

OGGETTO

REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE PER L'ANNO 2000 -
COMUNE DI MONTESILVANO (PE) - ISTITUZIONE SEDE FARMACEUTICA
NR.10 .

LA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificata dalla legge di riordino del settore farmaceutico nr.362 dell'8.11.1991, il numero di farmacie presenti su territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5000 abitanti, nei comuni con popolazione sino a 12.500 abitanti, ed una farmacia ogni 4000 abitanti negli altri comuni;

CONSIDERATO che la popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma art.1 L.362/91 di modifica all'art.1 L.475/1968 sopra citato, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

RICHIAMATA la nota prot.nr.10803/13/95 del 19 aprile 2000 (all.1), parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale la Giunta Regionale, Direzione Sanità,

Servizio Assistenza Distrettuale - Assistenza Farmaceutica, ha avviato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.2 L.475/1968, il procedimento di revisione biennale di pianta organica delle farmacie per l'anno 2000, con espresso invito volto a tutte le amministrazioni comunali a redigere la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie sul proprio territorio;

CONSIDERATO che già con precedente nota prot.6156/4 del 24.02.2000 (all.2) l'allora competente Servizio Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica e Farmaceutica aveva provveduto a notificare il Comune di Montesilvano della sussistenza dei presupposti per procedere alla istituzione della decima sede farmaceutica, in aggiunta alle nove già esistenti - in ossequio al cd. criterio demografico di cui all'art.1 L. 362/1991, essendosi verificato un incremento demografico tale da consentire il fine concessorio di cui sopra -, nonché della necessità di ridefinire gli ambiti territoriali delle sedi esistenti, attesa la inadeguatezza delle stesse rispetto al principio di carattere generale relativo al rapporto farmacie - popolazione, garante di adeguata assistenza farmaceutica;

RILEVATO CHE

- con delibera di Consiglio Comunale nr.75 dell' 11.09.2001 (trasmessa con nota prot.012056 del 16.10.2001) (all.3) il Comune di Montesilvano formulava proposta di revisione della pianta organica delle farmacie, instando per la istituzione della 10^a sede farmaceutica - con conseguente modifica delle circoscrizioni territoriali esistenti - in considerazione dell'incremento demografico insistente sul territorio comunale, a seguito di rilevazione dei dati ISTAT per l'anno 1999, per cui la popolazione residente al 31.12.1999 era pari a nr. 40379 abitanti;
- a seguito di disamina della proposta avanzata dal Comune di Montesilvano, il Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica rilevava - notiziandone con formale comunicazione del 08.01.2002 prot. 495/13/142 (all.4) il Comune interessato, all'uopo invitato ad eventuali modifiche migliorative - una serie di problematiche, le quali si concretizzavano, principalmente, nella possibile discrasia tra la popolazione residente nelle sedi farmaceutiche così come individuate dall'amministrazione comunale, tale da non garantire in alcun modo il rispetto del parametro demografico sancito dall'art.1 L.362/1991;
- a conferma di quanto testè rilevato, la successiva nota integrativa del Comune di Montesilvano - acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica con il prot. nr.4777/13/793 del 04.03.2002 (all.5), completava la documentazione summenzionata con attestato recante l'esatta indicazione del numero di abitanti residente in ciascuna delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, siccome individuate a seguito di riconfigurazione e dunque, rendeva certa la discrasia - abnorme - succitata;
- in considerazione della mancata modifica della proposta siccome avanzata dall'amministrazione comunale interessata, il Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica effettuava la revisione di pianta organica per il Comune di Montesilvano, avvalendosi di consulenza tecnica esterna all'uopo autorizzata, provvedendo a rideterminare le circoscrizioni farmaceutiche del Comune di Montesilvano, con contestuale individuazione della decima sede farmaceutica, nel modo che segue, in dettaglio esplicitato nella documentazione tecnica allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante ed essenziale (all.6):
 - SEDE FARMACEUTICA NR.1 - titolare dr.Trisi - abitanti nr.4014;

- SEDE FARMACEUTICA NR.2 - titolare dr.Russo - abitanti nr. 4090 -;
- SEDE FARMACEUTICA NR.3 - titolare dr.ssa Di Pietro - abitanti nr.4.172 -;
- SEDE FARMACEUTICA NR.4 - titolare dr. Ena - abitanti nr.4.109 -;
- SEDE FARMACEUTICA NR.5 - titolare dr.ssa Di Guglielmo - abitanti nr.4.011 -;
- SEDE FARMACEUTICA NR.6 - titolare dott.Valli - : abitanti nr.4.154 -;
- SEDE FARMACEUTICA NR.7 - titolare dott. Croce Cantò - : abitanti 4.218 -;
- SEDE FARMACEUTICA NR.8 - titolare dott.Ferroni - abitanti 4.040 -;
- SEDE FARMACEUTICA NR.9 - titolare dr.Costa - abitanti nr.4.019 -;
- SEDE FARMACEUTICA NR.10 (ISTITUENDA) - ABITANTI NR.4.030 -.

ATTESO CHE che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 comma 1 L.221/1968 e 104 T.U.LL.SS.nr.1265/1934 così come modificato dalla L.362/1991, le sedi attualmente esistenti risultano classificabili nel modo che segue:

- Sede farmaceutica nr.1 - titolare dr.Trisi - ubicazione P.zza Tito Acerbo, 18 (lato via S.Domenico)- Urbana;
- Sede farmaceutica nr.2 -titolare dr.Russo - ubicazione Piazza Giardino (Montesilvano Colle)-Rurale limitatamente alla attuale ubicazione in zona che presenta discontinuità di abitati rispetto, all'agglomerato urbano principale - ;
- Sede farmaceutica nr.3 -titolare dr.ssa Di Pietro- ubicazione C.so Umberto,3 - Urbana;
- Sede Farmaceutica nr.4 -titolare dott.Ena - ubicazione via Lazio, 50- Urbana;
- Sede Farmaceutica nr.5 -titolare dr.ssa Di Guglielmo - ubicazione via Vestina, 285 - Urbana;
- Sede Farmaceutica nr.6 - titolare dr.Valli - ubicazione C.so Umberto, 412 - Urbana;
- Sede Farmaceutica nr.7 - titolare dott.Croce Cantò - ubicazione, Viale Europa,22 - Urbana;
- Sede Farmaceutica nr.8 - titolare dott.Ferroni - ubicazione via Vestina , 187- Urbana;
- Sede Farmaceutica nr.9 - titolare dott.Costa - ubicazione Via Verrotti (lato C.so Umberto Espansione 2 int.43) - Urbana;
- Sede Farmaceutica nr.10 - di nuova istituzione - Urbana.

CONSIDERATO che la suddivisione circoscrizionale delle sedi farmaceutiche, istituite ed istituenda, siccome proposta dal Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità appare adeguata a garantire una appropriata assistenza farmaceutica alla popolazione residente sull'intero territorio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito dalla Conferenza Permanente, per i Rapporti tra Regione ed Aziende U.S.L. giusta nota prot.13553/Conf.Perm./57 del 18.07.2003 (all.7);

DATO ATTO del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale - Assistenza Farmaceutica e dal Direttore Regionale;

DATO ATTO altresì del parere favorevole, in ordine alla legittimità del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità;

VISTI

il T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, la L. 2 aprile 1968 n.475 recante "Norme concernenti il Servizio Farmaceutico", la L. 8 novembre 1991 n.362 recante "Il riordino del Settore Farmaceutico", la L. 8 marzo 1968 n.221 recante "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa -

1. di modificare la pianta organica delle farmacie del Comune di Montesilvano (PE), mediante la istituzione della 10^a sede farmaceutica e la contestuale revisione delle circoscrizioni di pertinenza alle sedi farmaceutiche già esistenti;
2. di determinare e delimitare territorialmente le zone assegnate alle farmacie nel modo che segue - in dettaglio esplicitato nella allegata documentazione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - :
 - > Sede farmaceutica nr.1 - Farmacia dr.Trisi- abitanti 4.014 - URBANA
Confinante con :
NORD: via Vestina - asse - da via Sturzo fino a intersezione ideale con tracciato ferroviario;
SUD: via Dalla Chiesa - asse - da C.so Umberto fino a via Verzotti e da qui proseguendo su via La Marmora - asse - fino a via Saffi;
EST: tracciato ferroviario - asse - da intersezione con via Vestina fino a intersezione con C.so Umberto in prossimità di via Sila;
OVEST: via Saffi - asse - da via La Marmora proseguendo su questo allineamento passando su via Quasimodo - asse - e via Sturzo - asse - fino a via Vestina.
 - > Sede farmaceutica nr.2 - dr.Russo - abitanti nr.4.090 - RURALE limitatamente alla attuale ubicazione in zona che presenta discontinuità di abitati rispetto all'agglomerato urbano principale
Confinante con :
NORD: prolungamento ideale e parallelo alla via Vestina dai confini con il Comune di Cappelle sul Tavo fino all'incrocio con via Colle Portone e su questa - asse - fino a via Chiarini - asse - fino a via Verrotti;
SUD: confini con il Comune di Pescara e con il Comune di Spoltore;
EST: via Saffi - asse - da via Chiarini fino all'incrocio con via D'Azeglio, su questa - asse - fino a via Chiappinello - asse - fino a via De Gasperi e da qui fino al confine con il comune di Pescara, proseguendo sul prolungamento ideale di via Chiappinello;
OVEST : confini con il comune di Cappelle sul Tavo.
 - > Sede farmaceutica nr.3 - dr.ssa Di Pietro - abitanti n.4.172 - URBANA
Confinante con :
NORD: via Ferri - asse- da C.so Umberto e proseguendo su tale allineamento fino ad intercettare via Metauro - asse- fino a via Aldo Moro;
SUD: confini con il Comune di Pescara fino a C.so Umberto (Naz.Adriatica);

EST : V.le Aldo Moro dall'incrocio con via Metauro fino ai confini con il Comune di Pescara;

OVEST: C.so Umberto (Naz.Adriatica) - asse - dai confini con Pescara fino all'incrocio con via Ferri.

➤ Sede farmaceutica nr.4 - dr.Ena - abitanti nr.4.109 - URBANA

Confina con :

NORD: via Val d'Aosta - asse - da v.le Aldo Moro fino a via Verrotti passando per via Sila;

SUD: via Venezia - asse - da v.le Aldo Moro fino a via della Liberazione su questa asse fino a via Piave quindi - asse - fino ad intersezione ideale con via Verrotti;

EST: v.le Aldo Moro - asse - da via Val d'Aosta fino a intersezione ideale con via Venezia ;

OVEST: via Verzotti - asse - da intersezione ideale con via Piave fino a intersezione ideale con via Sila ;

➤ Sede Farmaceutica nr.5 -dr.ssa Di Guglielmo- abitanti nr.4.011 - URBANA

Confina con :

NORD: fiume Saline - asse - dal confine con il Comune di Cappelle sul Tavo fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Inn;

SUD: prolungamento ideale e parallelo alla via Vestina da via Togliatti, in prossimità del cimitero comunale, fino ai confini con il Comune di Cappelle sul Tavo;

EST: via Inn - asse - proseguendo su via Danubio - asse - fino a via Vestina e su questa - asse - fino a via Togliatti quindi - asse - fino a parallela ideale a via Vestina passante a ridosso del cimitero comunale;

OVEST: confine con il comune di Cappelle sul Tavo dal prolungamento ideale e parallelo alla via Vestina fino al fiume Saline.

➤ Sede farmaceutica nr.6 -dr.Valli - abitanti nr.4154 - URBANA

Confina con:

NORD: via Venezia - asse - da v.le Aldo Moro fino a via della Liberazione, su questa - asse - fino a via Piave, quindi - asse - fino a intersezione ideale con via Verrotti ;

SUD: via Metauro - asse - fino a via Aldo Moro proseguendo su tale allineamento fino ad intersecare via Ferri, quindi - asse - fino a C.so Umberto ;

EST: v.le Aldo Moro - asse - da intersezione ideale con via Venezia fino a via Metauro;

OVEST: c.so Umberto - asse - da via Ferri fino a via Bartali, quindi su questa - asse fino a via Verrotti, su questa - asse - fino a intersezione ideale con via Piave.

➤ Sede farmaceutica nr.7 - dr.Croce Cantò - abitanti nr.4.218 - URBANA

Confina con :

NORD: via Dante - asse - da via Aldo Moro fino a intersezione ideale con tracciato ferroviario ;

SUD : via Val d'Aosta - asse - da v.le Aldo Moro intercettando via Sila - asse, fino a C.so Umberto;

EST : V.le Aldo Moro - asse - da via Dante fino a via Val d'Aosta;

OVEST: tracciato ferroviario - asse - da via Sila a intersezione ideale con via Dante.

➤ Sede farmaceutica nr.8 - dr.Ferroni - abitanti nr.4.040 - URBANA.

Confina con:

NORD: VIA Vestina- asse - da via Togliatti fino a via Sturzo;

SUD: via Chiarini - asse - intersezione ideale con prolungamento di via Strurzo fino a via Colle Portono su questa - asse - fino a intersezione ideale con parallela a via Chiarini passante a ridosso del Cimitero Comunale su questa parallela - asse - fino a via Togliatti;

EST: via Sturzo - asse - da via Vestina fino a intersezione ideale con via Chiarini intercettando via Quasimodo - asse- ;

OVEST: via Togliatti - asse - da intersezione ideale con parallela a via Chiarini passante a ridosso del cimitero fino a via Vestina.

➤ Sede farmaceutica nr.9 - dr. Costa - abitanti nr.4.019 - URBANA

Confina con:

NORD: via D'Azeglio - asse - da via Fonte dell'Abbazia fino a via La Marmora, su questa - asse - fino a via Verzotti;

SUD : confini con il Comune di Pescara, da C.so Umberto a prolungamento di via Chiappinello;

EST: via Verzotti - asse - da via La Marmora fino a via Bartali, su questa - asse - fino a C.so Umberto, quindi - asse - fino al confine Comune di Pescara;

OVEST: via Chiappinello; - asse - da intersezione ideale con il confine comunale di Pescara fino a via dell'Abbazia.

➤ Sede farmaceutica nr.10 -di nuova istituzione - abitanti nr.4.030 URBANA

Confina con :


NORD: fiume Saline da prolungamento ideale di via Inn fino alla foce del fiume stesso;

SUD: via Dante - asse - da v.le Aldo Moro fino a intersezione ideale con tracciato ferroviario, su questo - asse - fino a intersezione ideale con via Vestina e su questa - asse - fino a via Danubio;

EST: da foce del fiume Saline proseguendo su via Aldo Moro fino a via Dante;

OVEST: via Danubio - asse - da via Vestina proseguendo su via Inn - asse - fino a fiume Saline.

3. di disporre che il dispositivo del presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sulla home page della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it.



sione della Pianta Organica delle Farmacie

Sede

e degli abitanti nelle nuove Sedes Farmaceutiche per l'anno 2000

9

li Montesilvano (Pe) - Farmacia dott. Costa (C.so Umberto)

vi	Via, Viale, Corso, L.go e. Piazza	Abitanti	Quota
	Via Gran Paradiso	62	62
	Via Gran Sasso	15	15
	Via Idro	26	26
	Via Iseo	55	55
	Via La Marmora	43	33
	Via Lombardi R.	0	-
	Via Lugano	97	97
	Via Maiella	10	10
	Via Manin	24	24
	Via Marmolada	123	123
	Via Marrone	287	287
	Via Massimo D'Azeglio	226	113
	Via Minghetti	3	3
	Via Moncenisio	15	15
	Via Monte Amaro	10	10
	Via Monte Bianco	0	-
	Via Monte Cimino	27	27
	Via Monte Conero	0	-
	Via Monte Grappa	33	33
	Via Monte Rosa	14	14
	Via Monte Velino	1	1
	Via Monti Peloritani	27	27
	Via Monviso	27	27
	Via Orta	189	189
	Via Perlasca	0	-
	Via Saragat	0	-
	Via Speri	30	30
	Via Tommaseo	50	50
	Via Verrotti	1608	1.350
	Totale abitanti		

ALLEGATO 4

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI MONTESILVANO
DEL 19/11/2004 N. 98**



CITTÀ DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara

Verbale Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 98 del reg.	OGGETTO: Trasformazione della Istituzione denominata DEBORAH FERRIGNO in Azienda Speciale del Comune di Montesilvano. Approvazione atti inerenti e conseguenti.
Data 19/11/2004	

Sessione straordinaria ed urgente – Seduta di seconda convocazione.

L'anno *Duemilaquattro*, il giorno diciannove, del mese di novembre, alle ore 10,00, nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Consigliere Giovanni M. PAVONE.

Consiglieri in carica sono i Sigg.:

	P	A
CANTAGALLO Enzo - Sindaco	x	
PAVONE Giovanni M. - Presidente	x	

			P	A
1) AGOSTINONE Sergio	x	16) DI PASQUALE Francesco	x	
2) BROCCO Vincenzo	x	17) DI PASQUALE Umberto	x	
3) CHIULLI Adriano	x	18) DI STEFANO Gabriele	x	
4) CORDOMA Pasquale	x	19) DIODORO Andrea		x
5) COZZI Valter	x	20) FRIJA Gregorio	x	
6) D'ADDAZIO Fabrizio	x	21) GABRIELE Pietro Pasquale	x	
7) D'AVENTURA Claudio	x	22) GENTILE Pasquale		x
8) DE SIMONE Teodorico	x	23) IONATA Rosetta	x	
9) DE VINCENTIIS Ernesto	x	24) LOTORIO Vladimiro		x
10) DI BLASIO Stefano	x	25) NORSCIA Dino	x	
11) DI CENSO Emilio	x	26) ODOARDI Cristian	x	
12) DI FEBO Guglielmo	x	27) ROMANO Contardo	x	
13) DI FELICE Emidio	x	28) TEREIO de LANDERSET Carlo	x	
14) DI GIACOMO Domenico	x	29) TRECCIA Fabrizio	x	
15) DI GIOVANNI Raffaele				x

CONSIGLIERI PRESENTI N. 27

CONSIGLIERI ASSENTI N. 4

Sono inoltre presenti gli Assessori: Parlione, Tini, Tomei, Bratti, Di Blasio, Girosante, Savini.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giorgio LEONE, verbalizzante.

Il Presidente, constatato che i Consiglieri presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri: Di Felice, Treccia, De Vincentiis.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del d. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: *Favorevole*

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: *Non necessita*



CITTA' DI MONTESILVANO

Deliberazione n. 98 del 19/11/2004 - Foglio n. 43

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- **che** il programma dell'Amministrazione comunale di Montesilvano, per il mandato amministrativo 2004/2009, ha individuato tra gli obiettivi prioritari l'avvio di progetti di riorganizzazione della macrostruttura amministrativa, utilizzando anche nuove forme gestionali; in particolare la trasformazione dell'attuale modello di gestione di alcuni servizi pubblici non strettamente connessi agli scopi istituzionali del comune, gestiti attualmente anche in economia, secondo le disposizioni contenute al Titolo V del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, come integrate e modificate dall'art. 35 della legge 28.12.2001, n. 488 (legge finanziaria anno 2002) e da ultimo, dall'art. 14 del d.l. 30.09.2003, n. 269, convertito, con modifiche, in legge il 24.11.2003, n. 326 e dal comma 234, dell' art. 3, della legge 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria anno 2004);

- **che** tale normativa ha dettato una nuova disciplina della materia dei servizi pubblici locali, riconducibili a due grandi categorie: quella dei servizi di rilevanza economica e quelli privi di detta rilevanza; il canone fondatore, nell'assetto normativo, è rappresentato nei servizi a rilevanza non economica dall'esigenza di dare massima espressione alla dimensione "sociale" , che in essi assume grande rilievo;

- **che** per quanto sopra detto il programma amministrativo in relazione alla trasformazione del modello di gestione di alcuni servizi pubblici locali è stato già oggetto di ulteriori approfondimenti da parte del Consiglio comunale nella seduta del 22.10.2003, atto n. 113;

- **che** obiettivo primario è quello di promuovere, pertanto, nuovi modelli gestionali dei servizi pubblici locali comunali, alla luce dall'attuale normativa, il tutto al fine di migliorarne l'efficienza, la flessibilità, lo sviluppo in termini di qualità e redditività con conseguenti vantaggi per la comunità;

- **che** quanto sopra origina dalla necessità, ormai impellente, di:

*superare i vincoli di rigidità propri dell'ente pubblico in qualsiasi attività non istituzionale;



CITTA' DI MONTESILVANO

Deliberazione n. 98 del 19/11/2004 - Foglio n. 44

- * reperire le risorse per effettuare investimenti significativi idonei a migliorare le strutture e la logistica di cui necessitano i servizi rivolti alla collettività;
 - * sopperire alla carenza di competenze specifiche nel settore del marketing, dello sviluppo commerciale e della dinamicità tipica dell'imprenditoria privata;
 - * rendere più efficiente e migliorare l'organizzazione del lavoro;
 - * attuare economie dei costi di gestione, razionalizzando l'organizzazione attraverso una migliore economia di scala ed affinando gli strumenti di gestione e di controllo collegabili alla qualità e flessibilità gestionale;
 - * sviluppare il servizio sul territorio;
- **che** tra le attività più significative, possibili oggetto di intervento, va senz'altro individuata quella della gestione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali sul territorio comunale, ad oggi affidati alla Istituzione, denominata "Deborah Ferrigno";

PRESO ATTO:

- **che** il Comune di Montesilvano, come già esposto al capoverso che precede, ha costituito, secondo le norme di riferimento, l'Istituzione, denominata "Deborah Ferrigno", alla quale ha affidato la gestione e l'esercizio, in forma autonoma ed integrata, i detti servizi socio-assistenziali su tutto il territorio comunale (vedi delibere del Consiglio comunale n. 65 del 09.08.2002, n. 74 del 23.07.2004 ed atti connessi e conseguenti);
- **che**, ai sensi e per gli effetti delle leggi nn. 475/1968 e 362/1991, la Regione Abruzzo, attraverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 810 del 26.09.2003, ha istituito nel Comune di Montesilvano una nuova farmacia e che spetta al Comune, per effetto dell'art. 10, comma 3, delle leggi cit., il diritto di prelazione per l'assunzione della titolarità della stessa, diritto di prelazione esercitato attraverso l'espresso atto deliberativo del Consiglio comunale n. 128 del 28.11.2003, nel quale si è anche stabilito la forma di gestione a mezzo di Azienda Speciale e/o attraverso l'Istituzione, denominata "Deborah Ferrigno";
- **che** la Direzione Sanità - Servizio Assistenza Farmaceutica - della Regione Abruzzo - a seguito del citato atto deliberativo, con nota del 12.01.2004 prot.



CITTA' DI MONTESILVANO

Deliberazione n. 98 del 19/11/2004 - Foglio n. 45

n. 314/13/50, ha chiesto di precisare la forma di gestione prescelta dalla Amministrazione comunale per la istituita sede farmaceutica;

- **che** per quanto sopra il Consiglio comunale integrava con provvedimento n. 5, adottato nella seduta del 12.02.2004, il richiamato atto deliberativo n. 128 del 28.11.2003, stabilendo, tra l'altro, di individuare la forma di gestione della istituita sede farmaceutica nella Azienda Speciale;

- **che** la Direzione Sanità – Servizio Assistenza Farmaceutica – della Regione Abruzzo, a seguito di tale ultimo atto deliberativo, con nota del 30.08.2004, invitava questo Ente a garantire una corretta tempificazione degli adempimenti consequenziali inerenti la istituita Farmacia comunale;

- **che** quindi l'obiettivo è quello di valorizzare il proprio "patrimonio aziendale", migliorando e implementando allo stesso tempo il servizio reso ai cittadini, al fine di accrescerne l'efficienza, l'efficacia e l'ulteriore qualificazione del servizio, in modo tale da migliorare oltre il livello degli standard prestazionali, anche la produttività, trasferendone comunque i risultati sulla collettività;

- **che** quanto sopra richiede la modifica dell'attuale modello gestionale attraverso il superamento della attuale forma di gestione, che potrebbe raggiungersi nel rispetto delle norme generali di riferimento, utilizzando lo strumento dell'azienda speciale municipale di cui il Comune abbia l'intera partecipazione, scindendo gli elementi della "titolarità" del servizio, che rimane in capo al Comune, da quello della "gestione" dell'Azienda e quindi del servizio, che mai potrà essere oggetto di dismissione, né di trasferimento;

CONSIDERATO:

- **che** le recenti modifiche/aggiornamenti legislativi sopra richiamati, hanno confermato quanto innanzi illustrato, con la sola specificazione che la gestione di alcuni servizi pubblici locali, diverge allorché detti servizi abbiano o meno rilevanza economica;

- **che** tra gli strumenti operativi prefigurati dalla legge per la gestione dei servizi pubblici locali vi è quello dell'affidamento diretto ad aziende speciali municipali;